

CXLII SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI' 15 LUGLIO 1976

Presidenza del Vicepresidente DESSANAY

i n d i

del Vicepresidente ORRU'

i n d i

del Presidente CONTU

I N D I C E

Congedo	5085
Disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale". (208) (Continuazione della discussione):	
ANEDDA	5086
LIPPI	5087
MURRU	5088
TRONCI	5091
CARRUS	5098
CHESSA	5107
LORETTU	5112
MADDALON	5112
SECHI	5118
FRAU	5129
MEDDE	5130
BAGHINO	5132
Sull'ordine dei lavori:	
RAGGIO	5134
PRESIDENTE	5135

La seduta è aperta alle ore 10 e 10.

MEDDE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta dell'8 luglio 1976, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il consigliere Cardia ha chiesto di poter usufruire di 20 giorni di congedo per motivi di salute. Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende concesso.

Continuazione della discussione del disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale". (208)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Riforma dell'assetto agro-pastorale"; relatore di maggioranza l'onorevole Carrus; relatore di minoranza l'onorevole Lippi.

Siamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 10

Compiti del Comitato direttivo

Al Comitato direttivo spetta:

a) approvare il bilancio preventivo della Sezione e formulare le proposte sugli apposi-

ti articoli del bilancio dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna, di cui al 3° comma del successivo articolo 15;

b) predisporre la relazione, da allegare al bilancio di previsione, sull'attività programmata per l'anno successivo, nonché quella di cui al quarto comma del precedente articolo 2;

c) approvare il bilancio consuntivo della Sezione;

d) stabilire i criteri generali per l'organizzazione dell'attività della Sezione e per l'utilizzazione del personale;

e) adottare tutti i provvedimenti nelle materie di cui all'articolo 3, ed in particolare, quelli indicati nell'articolo 4, comma 3°, della presente legge;

f) stabilire le modalità e le condizioni per la progettazione e per la realizzazione, ai sensi del precedente articolo 3, lettera f), delle opere di valorizzazione sui terreni o aziende della Sezione, dati in affitto a privati coltivatori diretti o di proprietà di questi ultimi;

g) formare l'elenco catastale, curare il suo aggiornamento ed approvare i programmi annuali di cui ai successivi articoli 24 e 26;

h) gestire il "Fondo speciale" di cui al successivo articolo 38;

i) deliberare in tutte le materie attribuite alla Sezione speciale del Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni;

l) autorizzare il Presidente a stare in giudizio, stipulare transazioni ed impegnare in genere la Sezione nei confronti di terzi;

m) adottare ogni altra decisione nelle materie attribuite alla competenza della Sezione, che non sia espressamente devoluta ad altri organi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Per rilevare un contrasto tra l'articolo 10 e l'articolo 3, contrasto che può avere due origini: o un *lapsus* nella formazione della legge oppure

un'espressa volontà politica nel senso ripetuto dall'articolo 10. Il contrasto è esattamente tra la lettera f) dell'articolo 3 e la lettera di quest'articolo. L'articolo 3, alla lettera f), afferma che la Sezione ha il compito di progettare ed eseguire anche in aziende di proprietà di operatori agricoli singoli o associati le opere di valorizzazione necessarie per renderle economicamente valide. L'articolo che discutiamo invece attribuisce - alla lettera f) - al Comitato direttivo i compiti di stabilire le modalità e le condizioni per la progettazione dei terreni dati in affitto a privati coltivatori diretti o di proprietà di questi ultimi. E' vero che anche qui, nella forma come è redatto, c'è un richiamo all'articolo 3 lettera f), però quando in una norma si richiama una legge con una precisazione che è limitativa, è chiaro che rimane il dubbio circa la limitazione. Cioè, se si dice: "Il Comitato direttivo stabilisce le modalità e le condizioni per la progettazione e la realizzazione, così com'è previsto dall'articolo 3, delle opere di valorizzazione sui terreni o aziende della Sezione", è chiaro che le modalità si riferiscono ai terreni e aziende della Sezione dati in affitto a proprietari coltivatori diretti, mentre il richiamo all'articolo 3 è fatto soltanto per quanto riguarda le modalità.

Ecco perché ho parlato o di *lapsus* o di volontà politica: *lapsus* se l'intento dei presentatori della legge è quello di attribuire al Comitato direttivo i compiti di stabilire le modalità e le condizioni per tutte le opere previste dall'articolo 3 f); volontà politica se invece si vuole restringere il compito del Comitato direttivo soltanto alle modalità e alle condizioni delle opere di valorizzazione sui terreni dati in affitto ai proprietari coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MADDALON, Segretario:

Art. 11

Il Direttore

Il Direttore della Sezione speciale è nominato dal Comitato direttivo tra i funzionari dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna, appartenenti alla carriera direttiva.

Egli provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e, nel rispetto dei criteri generali da questo fissati, dirige gli uffici ed i servizi della Sezione coordinandoli tra di loro e, d'intesa col Direttore generale dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, con gli altri servizi dell'Ente.

Il Direttore può essere coadiuvato da un Vice Direttore nominato dal Comitato direttivo tra i funzionari dell'ETFAS appartenenti alla carriera direttiva. Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MADDALON, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 11 - Sostituire tutto il 1° comma col seguente: "Il Direttore della sezione speciale è nominato con decreto del Presidente della Giunta previa deliberazione della Giunta medesima fra una rosa di funzionari della carriera direttiva dell'ETFAS proposta dal Consiglio di amministrazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna" ". (43)

Emendamento sostitutivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 11 - Il 3° comma viene sostituito col seguente: "In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Direttore assumerà le sue funzioni il funzionario più alto in grado e più anziano nel grado fra quelli assegnati dall'ETFAS alla sezione speciale. In caso di cessazione dalla carica del Direttore a sostituirlo fino alla

nomina del nuovo sarà sempre il funzionario più alto in grado e più anziano nel grado" ". (44)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare gli emendamenti. La parola all'onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che questo articolo 11 sia concepito in maniera tale da turbare i rapporti che dovrebbero essere i più corretti ed armoniosi possibili fra l'ETFAS e la Sezione speciale, e rischierebbe soprattutto (questo sarebbe ancora più grave) di creare delle legittime insoddisfazioni fra quella parte di dipendenti dell'ETFAS che saranno designati alla Sezione speciale.

Il primo comma dell'articolo 11 testualmente recita: "Il Direttore della Sezione speciale è nominato dal Comitato direttivo fra i funzionari dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna, appartenenti alla carriera direttiva". Questa è, secondo noi, un'enunciazione molto generica, perché non dice come, con quali criteri questa nomina sarà fatta da parte del Comitato direttivo. Il nostro emendamento, il numero 43, tende appunto a precisare quali ed a fissare i criteri che dovranno essere adottati dal Comitato direttivo per la scelta, la nomina del Direttore della Sezione. Noi proponiamo quindi la sostituzione del primo comma con un emendamento che io mi permetto di leggere, con la seguente dizione: "Il Direttore della Sezione speciale è nominato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima, fra una rosa di funzionari della carriera direttiva dell'ETFAS, proposta dal Consiglio di amministrazione dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna". Noi questo proponiamo, ci siamo permessi di proporlo perché ci sembra assurdo che una scelta così delicata ed importante, scelta che deve essere oculata e non può che attenere ai meriti dei funzionari che vengono dirottati verso la Sezione speciale, ci sembra assurdo che questa scelta venga affidata al Comitato tecnico, il

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

quale Comitato tecnico, per come sarà composto, essendo estraneo, totalmente estraneo all'ETFAS, non può conoscere i funzionari *a priori* fino ad averli valutati, fino ad averli pesati, fino ad averli verificati nell'esercizio della loro attività, del loro lavoro; non può conoscere le qualità, i titoli, le predisposizioni dei suoi funzionari, cioè di quella scorta di *ex* funzionari dell'ETFAS che verranno assegnati alla Sezione.

Del resto, questo Comitato, come noi continuiamo a sostenere, al di là dell'aggettivo, della qualifica che gli abbiamo affidato (tecnico, dicevamo noi; direttivo, ha detto la Commissione ed ha deciso il Consiglio regionale), ma, dico, al di là dell'aggettivo che mettiamo dietro questo Comitato, non vi è dubbio che questo Comitato, per le stesse assicurazioni che l'Assessore più volte ha dato in Commissione programmazione, avrà delle funzioni prevalentemente tecniche. Ed allora, se il Comitato direttivo ha funzioni prevalentemente tecniche, non si vede come possa fare delle scelte che rischierebbero di essere non tecniche ma politiche, come sembrerebbe di evincere chiaramente dalla dizione proposta dalla Commissione programmazione. Perché dico politiche? Perché fatalmente sarebbe politica, palesemente politica una scelta fatta al buio, cioè una scelta fatta su uomini che praticamente non si conoscono.

Infine, ci sembra assurdo questo tipo di scelta perché, al limite, il Direttore potrebbe essere cambiato, sostituito ogni volta che cambia la composizione del Comitato; ecco, col rinnovamento triennale del Comitato potrebbe accadere che il Direttore cambi, perché, dovendo essere eletto o scelto dal Comitato direttivo, chiaro è che deve essere persona che riscuota la simpatia, la fiducia del Comitato medesimo. Cambiato il Comitato, potrebbe accadere, dico che accadrà fatalmente, che il Direttore che non incontrasse la "simpatia", anche nella mutata composizione politica, del medesimo Comitato, potrebbe non trovare più la fiducia, il consenso. Ed è chiaro che il cambiamento del Direttore potrebbe compromettere quella continuità operativa che è garantita proprio, fra le altre cose,

dalla continuità nell'esercizio della sua attività del responsabile tecnico della Sezione, che è ovviamente il Direttore della stessa. La scelta, a nostro giudizio (lo abbiamo detto ieri, lo ribadiamo oggi), la scelta del Direttore della Sezione non può essere che della Giunta, su segnalazione, ed anche questo è un concetto che abbiamo ripreso ieri, su segnalazione del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS. Si badi che noi non diciamo su suggerimento del Presidente dell'ETFAS: diciamo su suggerimento del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS, sapendo bene che il Consiglio di amministrazione dell'ETFAS è un organismo composito, diciamo pluralista, nel quale sono rappresentate diverse forze politiche sindacali. Dico in sostanza che la scelta, l'indicazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'ETFAS darebbe garanzie di capacità e di competenza quali soltanto appunto il Consiglio di amministrazione può garantire.

Queste sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare quest'emendamento, emendamento che noi affidiamo all'attenzione e alla considerazione di questo Consiglio regionale, per niente spaventati o preoccupati della poca attenzione, della poca considerazione che fino a questo momento hanno ottenuto da parte del Consiglio medesimo i suggerimenti che noi abbiamo dato.

L'emendamento numero 44 è anch'esso sostitutivo. Tende a sostituire il terzo comma dell'articolo 11, che mi permetto di leggere per facilitare la comprensione del nostro emendamento e per dare chiarezza alla nostra posizione su questo argomento. Il terzo comma dell'articolo 11 recita testualmente: "Il Direttore può essere coadiuvato da un Vicedirettore nominato dal Comitato direttivo fra i funzionari dell'ETFAS, appartenenti alla carriera direttiva. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o di impedimento". Ecco, noi chiediamo che questo comma venga sostituito con quest'altro: "In caso di assenza e di impedimento temporaneo del Direttore, assumerà le sue funzioni il funzionario più alto in grado e più anziano nel grado fra quelli assegnati dall'ETFAS alla Sezione speciale.

In caso di cessazione della carica del Direttore, a sostituirlo, fino alla nomina del nuovo, sarà sempre il funzionario più alto in grado e più anziano nel grado". Perché abbiamo presentato quest'emendamento? Intanto per un rispetto verso quelli che sono i gradi gerarchici che all'interno dell'ETFAS, del quale provengono, hanno raggiunto i funzionari medesimi. Quindi è un problema, a nostro giudizio, di correttezza e di equità.

Non vorremmo che accadesse, per esempio, che, dovendo essere il Vicedirettore nominato dal Comitato direttivo dell'ETFAS fra i funzionari appartenenti alla carriera direttiva, potesse essere scelto con criteri diversi da quelli che normalmente regolano la carriera dei dipendenti medesimo; venisse insomma scelto con criteri discrezionali che, se non tenessero conto dei normali criteri, sarebbero evidentemente discriminatori e non accettabili. Non accettabili sul piano morale, non accettabili sul piano etico e, mi permetterei di aggiungere, non accettabili persino sul piano sindacale. Ed allora io credo che male non faremmo a precisare, fermo restando il diritto del Comitato direttivo di scegliere il Vicedirettore (punto sul quale noi non siamo d'accordo, lo abbiamo detto ieri, ma non voglio tornarci sopra), fermo restando questo diritto, fissare in legge in termini inequivocabili entro i quali limiti la scelta deve cadere. E la scelta dovrebbe cadere fra una rosa di nominativi, se vi fossero più funzionari di pari grado e di pari anzianità, fra funzionari che abbiano questi titoli.

Ecco, io credo che sia un'esigenza intanto morale, oltre di correttezza amministrativa, precisare meglio questo punto dell'articolo 11, che in nessun caso deve lasciare adito al sospetto che anche la scelta di questo Vicedirettore ricada nella logica della famosa ripartizione della torta o, come diceva l'onorevole Baghino ieri, nella logica della lottizzazione del potere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Per rafforzare, se ve ne fosse bisogno, la tesi esposta

dall'onorevole Lippi, considerando due elementi che a me sembrano di notevole importanza in quanto riguardano la carriera dei funzionari di un Ente come l'ETFAS. Noi sappiamo che in tutte le carriere del personale dipendente dagli enti pubblici si verifica una piramide, all'apice della quale vi è il maggiore esponente che, se è vero che, come in questo caso, ha una funzione politica, non prescinde dalla sua funzione eminentemente politica, non prescinde dalla sua funzione eminentemente tecnica, per cui all'apice di questa carriera il Direttore deve avere una sua funzione anche sotto l'aspetto tecnico. A noi sembra pertanto più logico che la scelta venga fatta dalla Giunta regionale e non da questo Comitato direttivo, che è estraneo ad un organismo come la Regione sarda, che ha la massima responsabilità per la funzionalità, sotto l'aspetto tecnico, del Direttore della Sezione speciale dell'ETFAS.

Lo stesso si potrebbe dire, anzi io lo affermo senz'altro, per quanto riguarda la nomina del Vicedirettore, con una precisazione, però: che il Vicedirettore, a nostro avviso, non può che essere scelto fra gli esponenti più elevati in grado della carriera dei funzionari dell'ETFAS. Arrivo a dire che si dovrebbe verificare nel rispetto del regolamento interno, che ha sicuramente anche l'ETFAS, nel pieno rispetto di quanto è previsto dal regolamento, perché la nomina di funzionari per una carriera direttiva e tecnica si tratta; perché di nomina di funzionari che devono esplicare una funzione eminentemente tecnica si tratta; perché quindi non si dia adito a tutte quelle illazioni che solitamente, per la nomina di questi funzionari, circolano allorquando c'è un interesse preminentemente politico anziché tecnico. E siccome tutto si inquadra nella grande programmazione disegnata dalla Regione sarda, che responsabilizza la Giunta sotto un certo aspetto e il Comitato di programmazione sotto un altro, il Vicedirettore, a nostro avviso, va scelto, va nominato nella persona del funzionario più elevato in grado tra i funzionari dell'ETFAS.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non accoglie i due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo numero 43. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo numero 44. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

ISONI, *Segretario ff.*:

Art. 12

Il Collegio Sindacale

Al Collegio sindacale dell'ETFAS è attribuito il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria della Sezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

ISONI, *Segretario ff.*:

Art. 13

Personale della Sezione speciale

La Sezione speciale si avvale del personale dell'ETFAS ad essa destinato, sulla base di un organico stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di Sviluppo in Sardegna, su proposta del Comitato direttivo della Sardegna.

Per l'espletamento di specifiche attività e particolarmente per lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle cui già provvedono gli uffici dell'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna, la Sezione speciale potrà utilizzare anche il restante personale dell'Ente nonché valersi dei suoi uffici.

PRESIDENTE. All'articolo 13 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ISONI, *Segretario ff.*:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 13 - Al termine del 1° comma dopo il punto aggiungere le seguenti parole: "Detto organico verrà definitivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta previa delibera della Giunta medesima" ". (46)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare l'emendamento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Questo nostro emendamento, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, risponde all'esigenza di dare, come dire, una definitiva configurazione amministrativa e giuridica al personale della Sezione speciale. Il primo comma dell'articolo 13 dice: "La Sezione speciale si avvale del personale dell'ETFAS ad essa destinato, sulla base di un organico stabilito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente

legge, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente di Sviluppo in Sardegna, su proposta del Comitato direttivo della Sezione", però non dice chi deve approvare questo organico. Dice che il personale deve venire fuori dall'organico dell'ETFAS, ma non dice quale sorte subirà questo organico. Io credo che noi dobbiamo precisarlo questo, altrimenti questo personale potrebbe, al limite, correre il rischio — una volta finita la gestione della Sezione speciale — di andarsene così, come suol dirsi in termini poco parlamentari, ma non trovo altre parole, "a ramengo". Ed allora noi sosteniamo che questo concetto debba essere indicato in legge, e debba essere detto in un comma aggiuntivo che "detto organico verrà definitivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta medesima".

Noi diamo così una certezza giuridica a questi dipendenti dell'ETFAS che vengono ad essere trasferiti alla Sezione speciale. Inoltre, riteniamo logico (perché ci pare logico questo comportamento) e doveroso che l'organico di un organismo che attua direttive regionali debba trovare, oltre che il consenso del Comitato tecnico, l'approvazione della Giunta regionale.

Ecco, queste sono le due ragioni più importanti di questo nostro emendamento: dare certezza giuridica ai dipendenti dell'ETFAS che vengono trasferiti alla Sezione e dare alla Giunta regionale la responsabilità del trasferimento di personale dall'ETFAS (che non è un Ente propriamente regionale) alla Sezione (che, pur non essendo un Ente regionale, è certamente un organismo che opera direttive della Regione), responsabilità che non può assolutamente esserle sottratta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). L'esigenza di regolamentare l'organico di questo personale che va ad esplicare la propria attività nella Sezione speciale dell'ETFAS è dettata anche da una ragione alla quale dovremmo dedicare particolare attenzione fra non molto,

cioè quando verrà trasferito dallo Stato alla Regione l'Ente di trasformazione fondiaria. Allora, a questo punto, si pongono due interrogativi: primo, la Sezione speciale dell'ETFAS (che ha rapporti diretti con la Regione sarda e non con l'ETFAS, in quanto esplica una certa attività solo ed esclusivamente per direttive della Regione sarda), in quale situazione pone il personale, quindi l'organico che esplica la propria attività, sia sotto l'aspetto giuridico che economico? Secondo: questo personale, quando l'ETFAS verrà trasferito definitivamente alla Regione sarda, che fine farà? Onorevole Carrus, io vorrei che dedicasse un po' d'attenzione, perché qui poi ci troveremo di fronte a dei pasticci seri, ci troveremo di fronte a delle vertenze sindacali giuste, vertenze sindacali da parte del personale, che non essendo inquadrato nel giusto ruolo e in un giusto organico solleverà tutta una serie di eccezioni che assumeranno carattere di rivendicazioni sindacali. Il tutto ricadrà sulle spalle di "mamma Regione", perché non ci abbiamo pensato in tempo utile, e non si potrà dire che noi dell'opposizione, della Destra Nazionale, queste eccezioni, questi avvertimenti non li abbiamo dati. Ecco perché ci stiamo preoccupando, non sono quindi finalizzati all'ostruzionismo i nostri interventi, non sono fini all'ostruzionismo.

Fatte queste premesse, io chiedo e gradirei una risposta al riguardo da parte dell'onorevole Carrus o dell'onorevole Nonne, che la situazione del personale della Sezione speciale dell'ETFAS sia in via definitiva, cioè nel momento in cui verrà varata questa legge, regolamentata sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto giuridico soprattutto sotto l'aspetto giuridico, da adesso fino a quando questa Sezione speciale dovrà operare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tronci. Ne ha facoltà.

TRONCI (D.C.). Io vorrei fare una semplice osservazione in merito agli emendamenti presentati dalla Destra Nazionale all'articolo 13, ossia: la Commissione, quando ha adottato questo tipo di scelta, sia nei riguardi del Diret-

tore (non lasciando la nomina alla Giunta), sia nei riguardi del personale (non lasciando l'approvazione dell'organico alla Giunta), ha voluto ribadire in termini estremamente chiari che non si vuole costituire un ente nell'ente, ma si vuole sottolineare la conferma dell'integrità dell'Ente di Sviluppo e della Sezione, come fatto semplicemente operativo per questa funzione specifica che la Regione alla Sezione affida. La sicurezza e la garanzia giuridica il personale della Sezione speciale le ritrova nel suo rapporto con l'Ente di Sviluppo, che continua con la stessa normativa valida per il resto del personale che opera spesso l'Ente medesimo. I pericoli paventati nei riguardi del personale della Sezione che domani possa andare "a ramengo", come diceva il collega Lippi, sembra quindi che non esistano nel modo più assoluto, perché la normativa che regola il rapporto di lavoro del personale della Sezione speciale è la stessa che regola il rapporto di lavoro del personale dell'Ente di Sviluppo.

Noi faremmo, secondo me, una scelta sbagliata se creassimo un adifferenziazione tra Ente di Sviluppo e Sezione speciale per quanto riguarda il personale, perché oltre tutto troveremmo grosse difficoltà nel chiamare il personale dell'ETFAS alla Sezione speciale, e troveremmo forse, provocheremmo il sorgere di concorrenza all'interno del personale per scegliere il posto di lavoro nell'uno organismo o nell'altro, nella prospettiva di poter avere uno sbocco diverso sul piano della regionalizzazione. Quindi i motivi che hanno indotto la Commissione a questo tipo di scelta sono — perché rimanga chiaro — che l'Ente di Sviluppo è un organismo unico, che comprende sia il personale vero e proprio dell'Ente sia il personale temporaneamente, non distaccato, ma utilizzato presso la Sezione speciale. Non c'è né comando né distacco: i dipendenti svolgono la loro funzione col rapporto di lavoro integrale non modificato e non modificabile con l'Ente di Sviluppo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore alle finanze, artigianato e cooperazione.

PUDDU MARIO (D.C.), *Assessore alle finanze, artigianato e cooperazione*. La Giunta non accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 46. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

ISONI, *Segretario ff.*:

Art. 14

Finanziamento della Sezione speciale

Le entrate della Sezione speciale sono costituite:

a) da tutti i fondi destinati agli acquisti ed agli espropri di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1974, n. 268;

b) dagli altri fondi eventualmente ad essa assegnati per l'espletamento dei compiti previsti dal programma straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) dai fondi devoluti all'Ente di Sviluppo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) dai fondi derivanti dall'affitto o dal conguaglio di eventuali permuta dei terreni ed in genere dalla gestione ordinaria;

e) dagli eventuali altri fondi potranno esserle attribuiti.

Delle somme sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui alle lettere d) ed e) nonché di quelle destinate al "Fondo speciale" di cui

al successivo articolo 38, potrà essere versata alla Sezione speciale una anticipazione fino al 60 per cento dello stanziamento previsto in bilancio; la restante somma occorrente per l'attuazione degli interventi potrà essere anticipata su richiesta della Sezione speciale.

Per le somme spese sulla predetta anticipazione concesse successivamente, la Sezione speciale presenterà rendiconti quadrimestrali.

PRESIDENTE. All'articolo 14 sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

ISONI, *Segretario ff.*:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 14 — Al 1° comma dopo il punto d) aggiungere il seguente punto e): “Dai fondi ceduti in vendita ad operatori agricoli, pastori ed allevatori singoli ed associati” ”. (47)

Emendamento sostitutivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 14 — Il punto e) del 1° comma diventa punto f)” ”. (48)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 14 — Al termine del 2° comma sostituire il Punto con una Virgola ed aggiungere le seguenti parole: “Previa approvazione degli atti relativi agli interventi programmati” ”. (49)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare gli emendamenti.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Prima di illustrare i tre emendamenti all'articolo 14 sul finanziamento della Sezione speciale, io vorrei richiamare l'attenzione del collega democristiano che è intervenuto sul nostro emendamento numero 46 ...

PRESIDENTE. Onorevole Lippi, la prego

di attenersi al contenuto degli emendamenti. Quell'argomento è già definito, è cosa già terminata, conclusa e votata.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Ma se dobbiamo chiarirci le idee, penso che ... Va bene, comunque, se lei ...

PRESIDENTE. Il Consiglio le ritiene chiare, perché le ha votate.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Non ho capito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Consiglio le ha ritenute chiare, quelle idee, perché le ha già votate.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Benissimo, non voglio essere responsabile dei suoi malumori, signor Presidente.

Dunque ci sono tre emendamenti: il 47, il 48 e il 49.

Il 48 credo non meriti nessuna illustrazione perché si tratta di un emendamento puramente tecnico, che potrà essere votato soltanto se verrà approvato il numero 47.

Col 47 noi chiediamo che venga inserito fra ipotetici filoni di finanziamento della Sezione speciale, la possibilità di acquisire — da parte del fondo della Sezione speciale stessa — i fondi derivanti dalla vendita di terreni che la Sezione speciale dovesse cedere ad operatori agricoli, pastori ed allevatori singoli od associati. Io mi rendo conto che la legge non prevede quest'iniziativa da parte del fondo, la legge esplicitamente nega questa possibilità. Noi invece riteniamo che, nelle more dell'attività tesa alla realizzazione di questo monte pascoli, soprattutto per il modo come il monte pascoli viene costituito, e per le implicazioni che derivano dall'articolo 26, se non ricordo male, che consente l'acquisizione di terreni anche al di fuori delle acquisizioni previste e ritenute utili per il monte pascoli, ecco, per tutte queste considerazioni noi riteniamo che, ad onta della volontà del legislatore, possa verificarsi l'opportunità, la necessità tecnica, la necessità operativa di cedere in vendita determinati terreni, fossero pure

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

piccole porzioni di terreno.

Vero è che questa preoccupazione potrebbe essere fatta salva dal punto d) di questa legge che dice: "dai fondi derivanti dall'affitto o dal conguaglio di eventuali permuta dei terreni ed in genere dalla gestione ordinaria", però questo se pure ci cautela per una certa parte, diciamo per il 90 per cento, potrebbe lasciare scoperta, e questo è il nostro timore, l'ipotesi che la Sezione speciale si trovi necessitata a vendere anche porzioni minime di terreno.

Un'altra ipotesi che potrebbe verificarsi, ed io direi sarebbe auspicabile che si verificasse, potrebbe nascere, per esempio (ecco, ora mi sovviene questa idea mentre parlo), dall'accertata necessità di cedere in vendita dei terreni non ritenuti utilizzabili ai fini che questa legge si propone a degli imprenditori turistici. Ecco, quest'emendamento tende a non lasciare esclusa una possibilità che potrebbe rendersi non solo possibile ma addirittura ineludibile nel corso dell'applicazione della legge in discussione. Per cui noi proponiamo che venga aggiunto questo comma, nel quale è detto: "dai fondi ceduti in vendita ad operatori agricoli, pastori ed allevatori liberi associati"; in base alle considerazioni che più sopra ho fatto, potremmo anche dire: dai fondi ceduti in vendita a qualunque titolo e per qualunque uso. Ecco, quello che interessa a noi è che una legge che vorremmo fosse, anche se non trova il nostro consenso, la più perfetta possibile, non tagli i ponti ad una delle eventualità che io e la mia parte politica riteniamo possibile nel corso della realizzazione della riforma agro-pastorale.

L'emendamento numero 49, perché possa essere compreso, richiede la lettura del penultimo comma di questo articolo che testualmente recita: "Delle somme sopra indicate, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d) ed e), nonché di quelle destinate al Fondo speciale di cui al successivo articolo 38, potrà essere versata dall'Amministrazione regionale alla Sezione speciale un'anticipazione fino al 60 per cento dello stanziamento previsto in bilancio; la restante somma occorrente per l'attuazione degli interventi potrà essere anticipata su richiesta della Sezione speciale". Questa dizio-

ne ci trova perfettamente d'accordo, però noi diciamo che è un po' mutila: noi diamo il 60 per cento, onorevole Carrus, diamo il 60 per cento delle somme previste per la realizzazione di determinate iniziative alla Sezione speciale, però non diciamo quando le diamo. Ed allora noi abbiamo ritenuto di inserire questa dizione: "previa approvazione degli atti relativi agli interventi programmati".

Eh, onorevole Carrus, se non diciamo questo, noi diamo i soldi al buio!

Siamo d'accordissimo che debba essere data un'anticipazione (che sia poi del 60, del 70 o dell'80 per cento questo ha un'importanza relativa): quello che conta è che noi diamo delle anticipazioni che sono piuttosto congrue (non è che sono noccioline americane, si tratterà di centinaia di milioni, forse di miliardi), ma quando? Quando glieli diamo questi quattrini? Glieli diamo solo su richiesta o glieli diamo dopo che avremo accertato quali sono i programmi che vogliono realizzare? Io direi che, per una chiarezza legislativa, sia bene dire: "previa approvazione degli atti relativi", se poi non vogliamo mettere il termine "approvazione", possiamo mettere: previa presa d'atto, o altro, non so, il termine cercatelo voi. Ma io chiarirei, ecco, che questi soldi glieli diamo solo quando avremo conosciuto agli atti relativi gli interventi programmati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 47. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

L'emendamento numero 48 non viene messo in votazione, perché decaduto.

Metto ora in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 49. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

ISONI, *Segretario ff.*:

Art. 15

Destinazione delle risorse finanziarie

Tutte le spese correnti necessarie per l'istituzione ed il funzionamento della Sezione speciale, comprese quelle per il personale, sono a carico dell'ETFAS — Ente di Sviluppo in Sardegna.

I fondi di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, che, sulla base del programma straordinario, previsto dall'articolo 1 della presente legge, vengono attribuiti alla Sezione speciale, nonché quelli di cui ai punti c) d) e) del precedente articolo potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione degli interventi previsti dal suddetto programma. Nessun emolumento, neppure di carattere integrativo, potrà essere erogato a carico del bilancio della Sezione, in favore del personale che svolge la sua attività nella Sezione stessa o in favore del restante personale dell'ETFAS — Ente di Sviluppo in Sardegna, di cui la Sezione si avvalga ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 13, per l'espletamento di specifiche attività.

Le spese generali necessarie per il funzionamento della Sezione saranno portate nel bilancio dell'Ente di Sviluppo, in appositi articoli, dei competenti capitoli di bilancio, che verranno predisposti tenendo conto delle proposte del Comitato direttivo della Sezione speciale.

Qualora il Consiglio di amministrazione dell'Ente disattenda le indicazioni della Sezione

speciale sui predetti articoli avrà la facoltà di proporre quelle modifiche che riterrà indispensabili affinché la Sezione speciale possa esercitare le funzioni ad essa demandate.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

ISONI, *Segretario ff.*:

Emendamento soppressivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 15 — Nel 3° comma dopo la 5° riga, sopprimere le seguenti parole: “che verranno predisposti tenendo conto delle proposte del Comitato Direttivo della Sezione Speciale” ”. (50)

Emendamento sostitutivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 15 — Il 4° comma viene modificato come segue: “Qualora il Consiglio di Amministrazione dell'ETFAS disattenda nella predisposizione dei predetti articoli del suo bilancio le esigenze derivanti dal buon funzionamento e dalla puntuale retribuzione dei dipendenti della Sezione speciale, la Giunta regionale potrà proporre tutte le modifiche che riterrà indispensabili per il buon esercizio delle funzioni demandate alla Sezione speciale” ”. (51)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare gli emendamenti. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, noi chiediamo con l'emendamento numero 50 di sopprimere le seguenti parole: “che verranno predisposti tenendo conto delle proposte del Comitato direttivo della Sezione speciale”. Anche qui, per rendere più chiaro l'emendamento, è meglio leggere tutto il comma: “Le spese generali necessarie per il funzionamento della Sezione saranno portate nel bilancio dell'Ente di Svi-

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

luppo in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio che verranno predisposti ecc. ecc.". Ecco, perché noi chiediamo la soppressione di queste ultime tre righe? La chiediamo perché, a parte i nostri dubbi, del resto già manifestati, circa la competenza di questo Consiglio direttivo in ordine ai bilanci dell'Ente di Sviluppo, siamo fermamente convinti che il Comitato direttivo non abbia alcun titolo per intervenire nella predisposizione di un bilancio che, per quanto riguarda il funzionamento anche ordinario della Sezione speciale, attinge a fondi che sono dello Stato. Ecco, su questo punto io ho dei dubbi in ordine alla legittimità della richiesta contenuta in quest'articolo di legge, e specificatamente nel comma terzo, mi pare, o quarto dell'articolo 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ORRU'

(Segue LIPPI). Noi sosteniamo, e su questo siamo tutti d'accordo, che la Sezione speciale debba avere un suo bilancio autonomo. E lo sosteniamo perché? Lo sosteniamo perché il bilancio della Sezione speciale discende, come abbiamo visto prima, dalle risorse che le provengono dalla "25", dalla "268", dalla "811", in ipotesi dal bilancio ordinario dello Stato, dalla vendite o meglio dai ricavi (non dalle vendite, perché non è stato approvato il nostro emendamento), comunque dagli affitti dei terreni ceduti sia alle cooperative che agli operatori singoli o associati. Ed è giusto che questo bilancio sia autonomo e che la Regione predisponga tutte le garanzie possibili perché questo bilancio non venga utilizzato per altri fini dalla Sezione speciale. Ma il bilancio dell'Ente di Sviluppo, abbiate pazienza, il bilancio dell'ETFAS è un bilancio anch'esso autonomo e, oltre tutto, è un bilancio che si forma attraverso i finanziamenti dello Stato. Come possiamo pretendere noi che l'ETFAS predisponga il suo bilancio, e predisponga i capitoli del bilancio relativi alla Sezione di sviluppo, tenendo conto delle proposte del Comitato direttivo della Sezione speciale?

Ecco, io avrei ancora capito se si fosse detto: "sentito il parere del Comitato direttivo

vo della Sezione speciale". Questo non lo riteniamo corretto, lo riteniamo persino illegittimo; può darsi che sbagliamo, comunque questo suggerimento abbiamo ritenuto di doverlo portare.

L'emendamento numero 51 è soppressivo e tende a modificare l'articolo nella maniera che dirò. L'ultimo comma, il quinto per l'esattezza, dell'articolo 15, testualmente recita: "Qualora il Consiglio di amministrazione dell'Ente disattenda le indicazioni della Sezione speciale sui predetti articoli del bilancio (io credo che sia legittimo che possa disattenderle, soprattutto quanto la legge è concepita in questo modo), la Giunta regionale avrà facoltà di proporre quelle modifiche che riterrà indispensabili affinché, eccetera". E chi gliele concede, queste facoltà? Quale legge dello Stato affida alla Regione competenze di questo genere? Possiamo noi, con una legge regionale ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Abbiamo la competenza di vigilanza e di controllo sugli atti dell'Ente di sviluppo, già col decreto del Presidente della Repubblica sulla regionalizzazione dell'Ente di sviluppo stesso.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Benissimo, se lei mi chiarisce questo, io chiedo scusa per la mia ignoranza e la ringrazio del chiarimento.

Ciò non toglie che il nostro emendamento sia più chiaro, almeno secondo noi. Noi proponiamo che questo comma venga sostituito col seguente: "Qualora il Consiglio di amministrazione dell'ETFAS disattenda, nella predisposizione predetti articoli del suo bilancio, le esigenze derivanti dal buon funzionamento e dalla puntuale retribuzione dei dipendenti della Sezione speciale, la Giunta regionale potrà proporre tutte le modifiche che riterrà indispensabili per il buon esercizio delle funzioni demandate alla Sezione speciale". Ecco, noi crediamo che questa dizione sia più completa, ma soprattutto riteniamo che questa dizione offra maggiori garanzie di quanto non ne offra in realtà l'ultimo comma di questo articolo proposto dalla Commissione programmazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-Destra Nazionale). Se l'onorevole Lippi non fosse stato interrotto quando stava facendo non un'osservazione, ma richiamando l'attenzione dell'onorevole Tronci per quanto egli aveva assertedo in relazione alla regolamentazione o meno del personale staccato nella Sezione dell'ETFAS, forse non ci sarebbe stata la ripetizione che io in questo momento purtroppo devo fare per quanto riguarda tutta la situazione del personale che è all'ETFAS nella Sezione speciale dell'ETFAS.

L'articolo 14 della legge che stiamo esaminando a un certo punto dice che le entrate della Sezione speciale dell'ETFAS sono costituite da tutti i fondi destinati agli acquisti e agli espropri di cui all'articolo 26 della 268, dagli altri fondi eventualmente ad essa destinati per l'espletamento dei compiti previsti dal programma straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge, dai fondi devoluti all'Ente di Sviluppo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma di cui alla legge regionale 10 dicembre del '73, numero 39, e successivi; poi, più avanti, fa un esplicito riferimento per quanto attiene al fondo speciale dell'articolo 38. Ad un certo punto, richiama l'attenzione in questo senso: "Nessun emolumento, neppure di carattere integrativo, potrà essere erogato a carico del bilancio della Sezione in favore del personale che svolge la sua attività nella Sezione stessa o in favore del restante personale dell'ETFAS, Ente di Sviluppo in Sardegna, di cui la Sezione si avvalga ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 13, per l'espletamento di specifiche attività. Le spese generali necessarie per il funzionamento della Sezione saranno portate nel bilancio dell'Ente di Sviluppo in appositi articoli dei competenti capitoli di bilancio".

A questo punto a me è sorto un dubbio sulla regolarità della contabilità della Sezione speciale dell'ETFAS. Perché? O noi stabiliamo che tutto quello che viene bilanciato per la Sezione speciale dell'ETFAS, in relazione alla propria attività, deriva da fondi non dell'ETFAS,

e allora dobbiamo necessariamente fare una contabilità speciale, autonoma, separata, distinta; oppure, come è detto in questo disegno di legge, se questa contabilità viene accentrata nella contabilità dell'ETFAS, si verifica una contraddizione, perché le leggi, le norme che regolano la contabilità fanno al riguardo un riferimento molto preciso. Se vi è una contabilità accentrata nell'Ente principale, è chiaro ed evidente che non si può trattare di autonomia della contabilità da parte di un ente separato; sarebbe stato più logico, a nostro avviso (lo abbiamo ribadito e con gli emendamenti e bene ha fatto ad evidenziarlo l'onorevole Lippi), che questa contabilità, con un bilancio, fosse separata ed autonoma.

Ed allora a questo punto, io, poiché ho letto che nell'articolo 15 si fa assoluto divieto di elargire alcun emolumento al personale che esplica l'attività nella Sezione speciale dell'ETFAS, nel caso in cui, ecco la domanda specifica, onorevole Carrus, che io voglio rivolgerle, domanda che attende una risposta necessariamente di carattere tecnico, nel caso in cui, dicevo, questo personale, per necessità, per mille necessità, personale tecnico, personale amministrativo, direttivo, svolgesse un'attività straordinaria, fuori dal normale (perché è la Regione che li comanda, non l'ETFAS), chi provvederà, poiché questo articolo vieta tassativamente la retribuzione, al pagamento di qualsiasi indennità, di qualsiasi emolumento, chi provvederà al pagamento di queste spettanze? Spettanze alle quali hanno diritto, poiché, se una volta comandati esplicano quest'attività, qualcuno deve pur pagare! Ma voi dire in legge che l'ETFAS non può pagare, che la Sezione speciale non può pagare; così stando le cose, allora chi dovrebbe pagare, ecco, a quale bilancio, a quale contabilità si deve fare riferimento, e da quali fondi devono attingere queste remunerazioni per le prestazioni effettuate secondo quella che è la normativa della 208 che stiamo discutendo? In questo caso non ci troveremo domani di fronte ad un conflitto disatteso sin da adesso, non previsto sin da adesso da parte del Consiglio regionale sardo?

Ecco perché le osservazioni fatte preceden-

temente dal consigliere Lippi, dal Capogruppo della Destra Nazionale mi trovano pienamente consenziente e le ritengo fondate e logiche. Le nostre osservazioni, come vedete, sono contributi che stiamo portando per cercare di illustrare nel miglior modo possibile non solo i nostri emendamenti ma, modestamente, anche per cercare di illuminare i colleghi laddove ci sono delle carenze e per emendare coloro che hanno varato questo disegno di legge.

Riferendomi alla discussione di prima ho qui un appunto che non si capisce bene: per esempio, si parla del trasferimento di personale dell'ETFAS (poi è detto ancora nell'articolo che, se eventualmente necessitasse di altre prestazioni, si può fare ricorso non soltanto ad ulteriore personale, ma addirittura all'uso degli uffici, delle attrezzature, ecc.), qui si è parlato, si è discusso di nuova assunzione di personale tecnico, di personale amministrativo. Non dimentichiamoci che abbiamo previsto per gli enti Comprensoriali un funzionario per ogni ente, che dovrebbero essere 40 o 44 (poi vedremo quelli che dovranno essere varati); in più si dovranno assumere tanti tecnici da trasferire non soltanto nei Comprensori, ma addirittura in tutte quelle zone laddove la Sezione speciale lo ritiene. Si è parlato di 400-500 tecnici; io prevedo, tra personale tecnico e personale amministrativo (e l'ho detto anche nel corso della discussione generale), l'assunzione di un migliaio di persone. Ecco, siccome non è personale dell'ETFAS, non è personale staccato, perché si parla di nuovo personale, chi lo assume? La Sezione speciale, l'ETFAS, la Regione? Ecco, come vengono regolati i rapporti tra questo personale e l'ente presso cui presta servizio? A questo punto, a quale bilancio, a quale contabilità fanno capo, come vengono regolamentati giuridicamente ed economicamente questi nuovi elementi, questo nuovo personale assunto per l'attività nella Sezione speciale dell'ETFAS?

Tutto questo in legge non è visto, non è previsto. C'è al riguardo un vuoto, una grossa carenza, secondo noi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*.

Un brevissimo chiarimento, signor Presidente, che fughi qualsiasi dubbio sull'opportunità di accogliere questi emendamenti presentati dai colleghi. Noi abbiamo impostato queste norme sulla base del disegno di legge che conoscevamo, che poi è diventato il disegno di legge "quadro" sugli Enti di sviluppo. Dice l'articolo 9 della legge-quadro: "I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione o gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria e in attesa di diversa attribuzione, i compiti affidati agli Enti nei precedenti articoli 2 e 3 — quindi anche quelli della riforma dell'assetto agro-pastorale — sono espletati, attraverso gestione speciali, con bilancio separato, annesso al bilancio dell'ente regionale". Da questo si evince anche la ragione per la quale noi abbiamo usato il termine "bilancio separato" e non "bilancio autonomo"; da questo si evincono le ragioni per le quali abbiamo introdotto e modificato queste norme di contabilità.

Chi è che paga il personale della Sezione speciale? Lo paga in tutti i suoi emolumenti ordinari e straordinari, l'Ente di sviluppo. E l'Ente Sezione speciale, caricherà sulla gestione speciale assetto alla riforma agro-pastorale, secondo queste norme, le spese generali che possono essere attribuite alla gestione. Noi avevamo già intuito questa direzione e poi abbiamo avuto la conferma quando abbiamo visto approvata la legge-quadro e abbiamo migliorato, dal punto di vista tecnico-contabile, queste norme. Non è esatto, perciò, quello che diceva il collega Murru, che l'ETFAS non può pagare le spese straordinarie; le spese di lavoro straordinario del personale addetto alla Sezione speciale le può pagare perché il personale è dell'ETFAS, l'incardinamento organico è nell'ETFAS, il rapporto di lavoro è con l'ETFAS. Sulla Sezione speciale non possono gravare degli oneri di gestione.

Quindi io credo che noi abbiamo, in Commissione, fatto uno sforzo per organizzare la

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

spesa della Sezione speciale nel nuovo quadro degli Enti di sviluppo e per questo abbiamo proposto queste norme.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Carrus, mi consenta. L'articolo 13 dice però che la Sezione speciale si avvale di un organico stabilito entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Ma non è un organico di un Ente ...

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Allora non usiamo la parola "organico".

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Poteva essere un'opportunità terminologica, però non sono esatte quelle conseguenze.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non accoglie gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale numero 50. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo numero 51. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto quindi in votazione l'articolo 15. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

ISONI, *Segretario ff.*:

Art. 16

Bilancio preventivo e consuntivo

La Sezione speciale adotta un bilancio annuale di previsione. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio della Sezione, con l'allegata relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno seguente, dovrà essere inviato entro il mese di settembre di ogni anno, unitamente al parere su di esso formulato dal Collegio sindacale, alla Giunta regionale per l'approvazione.

Le deliberazioni che comportano variazioni di bilancio, unitamente al parere del Collegio sindacale, debbono essere comunicate alla Giunta regionale per l'approvazione entro cinque giorni dalla loro adozione.

Alla Giunta regionale è inviato, altresì, entro il mese di aprile di ogni anno, il conto consuntivo cui devono essere allegate le osservazioni del Collegio sindacale e la relazione del Comitato direttivo sull'attività svolta, di cui rispettivamente all'articolo 2, comma quarto, ed all'articolo 12 della presente legge.

La Sezione speciale istituisce un proprio conto di tesoreria separato e distinto da quello dell'ETFAS.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Sezione sono ammessi, come gestione speciale, al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell'ETFAS.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su quest'articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

ISONI, *Segretario ff.*:

CAPO III

FORMAZIONE DEI PIANI COMPENSORIA-
LI DI VALORIZZAZIONE, COSTITUZIONE

DEL MONTE DEI PASCOLI E COSTITUZIONE DI AZIENDE PASTORALI EFFICIENTI

Sezione I

Formazione dei piani comprensoriali di valorizzazione

Art. 17

Predisposizione dei piani comprensoriali

La delimitazione dei comprensori agro-pastorali per la successiva formazione dei piani di valorizzazione sarà effettuata:

1) direttamente dagli Organismi comprensoriali;

2) dagli stessi Organismi comprensoriali, su iniziativa di cooperative di allevatori, di coltivatori diretti o di braccianti agricoli;

3) dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, nel caso di assenza di iniziativa degli Organismi comprensoriali o fino a quando gli organi degli stessi non siano costituiti.

I piani comprensoriali di valorizzazione vengono redatti normalmente dalla Sezione speciale che, a tale fine, è impegnata a discutere con gli operatori agricoli interessati "e le loro organizzazioni professionali" le linee fondamentali del piano stesso ed i risultati che derivano dalla sua attuazione.

Qualora la delimitazione del comprensorio agro-pastorale sia stata effettuata con le modalità di cui al numero 2 del primo comma, all'atto dell'approvazione "l'organismo comprensoriale può demandare alle cooperative proponenti, il compito di formulare, con l'assistenza tecnico-economica della Sezione speciale, ove richiesta, il piano comprensoriale di valorizzazione".

I piani formulati dalla Sezione speciale o dalle cooperative saranno depositati, per trenta giorni, presso tutti i Comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani considerati. Di tale deposito i Comuni debbono chiedere che sia data notizia nel BURAS.

Entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, i Comuni, le organizzazioni di categoria ed ogni interessato potranno inviare alla Sezione speciale le proprie osservazioni in merito, con le eventuali richieste di variazioni, di correzione di errori, di integrazione di omissioni o di quanto altro ritenuto utile per la migliore predisposizione del piano comprensoriale di valorizzazione.

Tenendo conto delle osservazioni inviate e nel rispetto degli indirizzi che, anche in base ad esse, verranno impartite dagli Organismi comprensoriali anche in attuazione delle direttive di carattere generale, la Sezione speciale e le cooperative formulano i piani comprensoriali di valorizzazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

PRESIDENTE. All'articolo 17 sono stati presentati dieci emendamenti. Se ne dia lettura.

ISONI, *Segretario ff.*:

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 17 — Al termine del punto 2 e del 1° comma sostituire il punto e virgola con una virgola ed aggiungere le seguenti parole: "Nonché su iniziativa di operatori agricoli, pastori ed allevatori singoli o comunque associati" ". (52)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 17 — Al termine del 2° comma, dopo il Punto aggiungere le seguenti parole: "I piani comprensoriali di valorizzazione possono essere redatti anche dalle cooperative e da operatori singoli o comunque associati che dovranno sottoporli alla verifica ed alla approvazione della sezione speciale" ". (53)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 3° comma - 7° riga, sostituire le parole

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

“alle cooperative proponenti ” con le seguenti: “ai proponenti singoli o comunque associati” ”. (54)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Murru:

“Art. 17 — al 4° comma - 2° riga, sostituire le parole “o dalle cooperative” con le parole: “dalle cooperative o dagli operatori agricoli, pastori ed allevatori, singoli o comunque associati” ”. (55)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 17 — Al 4° comma - terz'ultima riga, dopo la parola “considerati” sopprimere il punto ed aggiungere le seguenti parole: “I quali avranno cura di esporli negli albi pretori del palazzo municipale” ”. (56)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 17 — al 4° comma - Terz'ultima riga, sostituire le parole “I Comuni debbono chiedere che sia” con la parola: “sarà” ”. (57)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 17 — Al 6° comma, 7° riga, sostituire le parole “E le cooperative” con le seguenti: “Ed i soggetti interessati” ”. (58)

Emendamento sostitutivo parziale Loretto - Sechi - Isoni - Saba - Maddalon:

“Art. 17 — Nella prima e nella seconda riga del 1° comma e nella seconda riga del 3° comma sostituire le parole “comprensori agro-pastorali” e “compensorio agro-pastorale” rispettivamente con le parole: “zone di sviluppo agro-pastorale” e “zona di sviluppo agro-pastorale” ”. (151)

Emendamento sostitutivo parziale Loretto -

Sechi - Isoni - Saba:

“Art. 17 — Nella prima riga del 2° comma, nell'ultima riga del 3° comma, nella penultima ed ultima riga del 5° comma, nell'ottava riga dell'ultimo comma, sostituire le parole “comprensoriale” e “comprensoriali” rispettivamente con le parole: “zonale” e “zonali” ”. (152)

Emendamento sostitutivo parziale Loretto - Sechi - Isoni - Saba - Maddalon:

“Art. 17 — Al titolo del Capo III e a quelli della Sezione I e dell'articolo 17 sostituire la parola “comprensoriali” con la parola: “zonali” ”. (150)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti possono illustrarli. Onorevole Anedda, ha facoltà di parlare.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ieri sera mi son trovato a ripensare a quanto era accaduto in Consiglio nella giornata e mi son venute in mente due considerazioni.

La prima era rivolta al senso di soddisfazione che deve aver certamente animato la maggioranza, o taluni esponenti della maggioranza, al pensiero del rapporto di apertura che si era sviluppato intorno a questa legge. Ho pensato: si saranno detti, taluni esponenti della maggioranza: “Crediamo tanto fermamente nella democrazia da instaurare una sorta di rapporto con la Destra, che ha richiesto l'abbandono del termine progressista “devoluti” e abbiamo accettato il termine certamente più moderato, più tradizionale, di “affidati” ”. Un senso di intima soddisfazione per la dimostrazione della volontà di migliorare le leggi sul piano tecnico. Nel pensare con gioia alla soddisfazione dei colleghi, mi sono detto che, in fine dei conti, questo senso di legittima gioia non poteva esser per nulla scosso dal fatto che, per non turbare dei rapporti di equilibrio politico, sono stati ignorati, volutamente (il che sarebbe poco male), o per involontaria disattenzione (il che è molto peggio) tutti gli altri squilibri e contrasti che la legge ha. Può darsi che, nel vedere con-

trasti e contraddizioni, io sbagli; non ho mai la pretesa, in nessuna occasione della mia attività, d'avere il monopolio della verità. Sta di fatto che nell'errore permango, poiché fino ad ora nessuno mi ha chiarito quali siano e dove siano i miei errori.

La seconda considerazione è stata mossa dalla persistente immagine dell'orgogliosa sicurezza con la quale la grande armata di Napoleone iniziò la conquista della Russia e con la rovinosa disfatta di pochi mesi dopo. Così come la grande armata, fiduciosa, si inoltrò nella terra Russa convinta che tutto, ogni metro che essa andava conquistando, fosse metro di vittoria, nella stessa maniera mi pare la Democrazia Cristiana si stia inoltrando, metro per metro, in un terreno che sarà il terreno della sua sconfitta. Non sbaglio quando dico questo (posso sbagliare, ma ritengo di non sbagliare) posto che questa avanzata, questa conquista metro per metro di un terreno che da nemico dovrebbe diventare terreno di conquista, ha dimostrato che sostanzialmente, sul piano dei consensi (che sono quelli che in fin dei conti ci servono come misura delle azioni politiche), la Democrazia Cristiana sta perdendo. Noi ci preoccupiamo della Democrazia Cristiana, non perché la Democrazia Cristiana ci interessi in particolar modo, ma perché la Democrazia Cristiana porta con sé, come partito, dei valori nei quali crediamo e per i quali crediamo sia necessario e indispensabile condurre certe azioni politiche.

Questa legge, non tanto nel suo complesso (non certamente nella parte dell'esproprio, che è quella, lo vedremo, più eclatante, che ha colpito la fantasia, perché ha colpito o si pensa colpirà senz'altro degli interessi), quanto nella struttura che essa è pericolosa. Abbiamo ripetutamente asserito che questa legge crea una struttura, la Sezione speciale, largamente autonoma (il che non è male), con enormi poteri discrezionali (il che non è bene), alla struttura però si affianca un potere divergente degli organismi comprensoriali. Divergente (anche qui è bene che ci chiariamo le idee, perché nell'andare avanti su questa legge è l'ultima occasione per aprire gli occhi a chi non voglia tenerli bendati), divergente, dicevo, non tanto per i sempre ipo-

tizzabili scontri, che possono essere anche fertili quando non diano luogo a gravi tensioni sociali tra Organismi comprensoriali ed Organismi comprensoriali, quanto perché diretti a rompere il momento unitario della programmazione.

Mi sono ricordato, nel rileggere quest'articolo, di una frase di un socialista, scritta da un socialista in un libro denso di notazioni intelligenti: "La strategia delle riforme" di Francesco Forte (quando Francesco Forte credeva alle riforme), nella quale è detto che un eccesso di democrazia frantuma il piano. Qui non siamo di fronte ad un eccesso di democrazia che frantuma il piano nel suo momento di formazione, ma ad un eccesso di democrazia (che poi in realtà democrazia non è) che frantuma il piano nel suo momento più importante, che è quello dell'attuazione. Potrà accadere infatti che, a fronte di un piano unitariamente concepito, a fronte di un piano unitariamente studiato, ci sia un'attuazione divergente perché troppi sono i soggetti che non sono più stati definiti di base ma soggetti prioritari (questa è la definizione che io ho sentito ieri) della programmazione. Il mio quindi non è un rilievo diretto, (voglio esser chiaro fino all'ultimo) ad inficiare la funzione, la natura degli Organismi comprensoriali o a sminuirne l'efficacia. Credo che chi abbia avuto la bontà di seguire qualche passo dei miei interventi in Consiglio regionale si sia reso conto come io parta sempre da dei dati certi, e che ritenga come dati certi le leggi approvate. Sono inutili le critiche improduttive alle leggi se non quando si modificano.

Quindi gli Organismi comprensoriali esistono, dobbiamo cercare di farli funzionare nella maniera migliore possibile e soprattutto evitare che questo funzionamento diventi dannoso. Dobbiamo, cioè, evitare che il piano abbia — ecco il nostro punto di vista — due cervelli, ma che abbia soprattutto due braccia nelle quali la destra agisca all'insaputa della sinistra o, ancora peggio, che la destra agisca in contrasto con la sinistra; perché è su quel punto che il piano si distrugge e crea l'immobilismo: perché o si accettano i danni o si accetta che ci si fermi. Allora dove tutti questi rilievi compaiono macroscopicamente, pur essendo già stati sotto-

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

lineati negli altri articoli? All'articolo 17, che il Consiglio si appresta a votare. L'articolo 1-9 della legge 29 attribuiva alle cooperative il potere di delimitare i comprensori agro-pastorali, perché attribuiva detto potere agli operatori agricoli proprietari coltivatori-allevatori diretti, affittuari-coltivatori-allevatori diretti, imprenditori agricoli a titolo principale associati in cooperative che intendessero proporre la delimitazione di un comprensorio agro-pastorale. La legge 39, nell'articolo 1-9, dava alle cooperative un potere di iniziativa in ordine alla delimitazione dei comprensori agro-pastorali, statuendo che la delimitazione stessa venisse fatta dalla Giunta con quelle particolarità che abbiamo visto. L'articolo 1-9 della legge 39 è abrogato.

Abbiamo visto che parla di delimitazione dei comprensori l'articolo 40 della legge in discussione, il quale afferma: "Le norme relative ai comprensori agro-pastorali contenute nel paragrafo primo del piano di intervento delle zone interne in contrasto con la presente legge sono abrogate". Quindi, laddove questa legge dica che un piano viene proposto da un organismo diverso dalle cooperative, o venga delimitato da un organismo diverso che non sia la Giunta, la norma relativa è abrogata. Termini inequivoci. E che questo contrasto vi sia, contrasto che porta all'abrogazione, nell'articolo 17, lo vediamo dalla lettura dei numeri 1, 2 e 3: la delimitazione dei comprensori agro-pastorali sarà effettuata direttamente dagli organismi comprensoriali — e basterebbe questo a creare il contrasto tra questa norma e l'articolo 1-9 — dagli stessi Organismi comprensoriali su iniziativa di cooperative di allevatori, di coltivatori diretti e di braccianti agricoli. Questa è la conferma dell'abrogazione, perché la cooperativa non si rivolge più alla Giunta dando l'indicazione per la delimitazione, ma si rivolge all'Organismo comprensoriale che lo delimita; ragione doppia per ritenere che l'articolo 1-9 della legge 39 debba intendersi abrogato.

Allora che cosa può accadere per questo articolo e per gli altri che abbiamo già approvato? Noi sappiamo che abbiamo tre momenti: momento di studio per la delimitazione del

comprensorio; momento di delimitazione del comprensorio; momento del piano di valorizzazione. Potrà accadere che l'Organismo comprensoriale richieda alla Sezione lo studio della delimitazione (lo abbiamo già approvato nell'articolo 3, lettera c), e ce ne siamo ripetutamente occupati); predispone, la Sezione, su richiesta degli Organismi comprensoriali, gli studi per l'individuazione, delimitazione dei comprensori e, (cominciamo a notarlo, ci ritorneremo) formula il piano di valorizzazione. Poi torneremo su questa formulazione. Quindi noi abbiamo detto, discutendo l'articolo 3: la Sezione non può far nulla in via autonoma, perché può effettuare gli studi soltanto se vi è la sollecitazione degli Organismi comprensoriali o delle cooperative; apprendiamo dall'articolo 17 che la sollecitazione delle cooperative è sollecitazione indiretta, in quanto deve passare sempre attraverso l'Organismo comprensoriale. Io lo ho già letto, richiamo ancora l'attenzione: la delimitazione è fatta dagli stessi Organismi comprensoriali su iniziative di cooperative.

Quindi, momento dello studio. Segue poi il momento dell'affidamento dopo lo studio della delimitazione. La delimitazione l'Organismo comprensoriali può affidarla o alla Sezione che non ha effettuato lo studio, o anche ad un altro organismo che abbia o no effettuato lo studio. Perché la Sezione? Ecco perché io parlavo di momento unificante del Piano che non esiste, perché la Sezione può automaticamente essere esclusa dagli Organismi comprensoriali dallo studio, dalla delimitazione, dall'esecuzione dei piani comprensoriali. Può, come dicevo, non affidare, l'Organismo comprensoriale, alla Sezione, né lo studio, né la delimitazione. Ed allora facciamo subito una notazione: quale è la differenza fra l'articolo 17 e l'articolo 1-9 della legge 39, quale è la modifica che pone? Soltanto la valorizzazione dei poteri degli Organismi comprensoriali o la sostituzione degli Organismi comprensoriali agli organi previsti nella legge 39? No, anche alla struttura della cooperativa che ha limitato potere di iniziativa nei confronti del filtro agente Organismo comprensoriale. Perché? Perché l'articolo 1-9 della 39 diceva: all'Organismo cooperativo

possono associarsi anche coloro che partecipano sia come conduttori che come lavoratori manuali della terra direttamente all'attività produttiva. Apriva quindi l'iscrizione alle cooperative a questi soggetti indicati nell'ultima parte.

L'articolo 17, invece, nel numero 2, stabilisce che gli organismi comprensoriali delimitano i comprensori su iniziativa soltanto di cooperative di allevatori, di coltivatori diretti e di braccianti agricoli cioè vengono esclusi dalla possibilità che si associno nelle cooperative e che, con questo fatto associativo, le cooperative abbiano potere di iniziativa in ordine agli Organismi comprensoriali, quei soggetti che avevamo invece riconosciuto avere questa possibilità nella legge 39. E' una scelta, però una scelta sulla quale dobbiamo esser chiari. Dobbiamo averla vista tutti, perché è importante. La legge che andiamo approvando, e anche questa è una scelta, surrettiziamente, ma non meno fermamente, esclude da ogni momento deliberativo ed attuativo gli operatori agricoli, anche quando li menziona.

Ho richiamato poco fa, nel disinteresse di tutti, un articolo che il Consiglio ha già approvato. Era — se non erro — lettera f) di un articolo del quale non ricordo il numero, nel quale vi era un richiamo alla lettera, sempre f) dell'articolo 3, che ho citato poco fa, e ho detto come gli operatori agricoli presenti come progettisti nella lettera f) dell'articolo 3 (la Sezione progetta ed esegue anche in aziende di proprietà di operatori agricoli le opere di valorizzazione) siano scomparsi, nonostante il richiamo di questo numero, dall'articolo che abbiamo approvato poco fa, perché l'articolo ha operato questo restringimento esemplificativo. Quando la legge, scusate se ripeto quello che ho detto prima, quando una legge richiama una norma, ma la richiama attribuendo alla norma un particolare significato ed una particolare indicazione, quella è l'interpretazione e non quella della norma genericamente richiamata, anche perché l'articolo che abbiamo approvato si riferisce alle progettazioni. Ecco quindi una scelta surrettizia — ma non abbastanza surrettizia da non poter essere sottolineata — fatta dalla legge. La compressione, l'eliminazione dal

mondo imprenditoriale (soprattutto da un mondo imprenditoriale agricolo che vogliamo rinnovare con questa legge), la scomparsa, la compressione della figura dell'operatore agricolo *tout court*.

Privilegiando con questo i coltivatori diretti? Anche qui bisogna essere molto chiari, per non correre il rischio di essere fraintesi. Che questa legge dovesse privilegiare l'allevatore diretto e il coltivatore diretto, il bracciante agricolo nei confronti di chiunque altro, è fuori discussione, perché sennò sarebbe stata una legge vana; una legge che non si proponga il riscatto economico-sociale di una categoria produttiva è una legge di piano inutile. Ma diverso è privilegiare una componente produttiva, altro è eliminare un'altra componente produttiva, che può avere socialmente, può godere socialmente di minore attenzione, ma non può essere eliminata proprio perché produttiva è. Men che meno la possiamo eliminare, mi permetto di aggiungere, in un momento nel quale, ritengo tutti si sia d'accordo o per lo meno a parole tutti siamo d'accordo, in un momento nel quale è indispensabile per l'economia italiana, per l'economia sarda rivalorizzare, privilegiare l'agricoltura e l'allevamento. E non possiamo privilegiarlo e valorizzarlo troncandone una parte, sia questa parte (a seconda delle valutazioni) un dito, un braccio o metà del tronco, sia questa parte una componente assolutamente essenziale. Quindi, in termini chiari, il Consiglio fa questa scelta, ma dobbiamo sapere che il Consiglio ha fatto questa scelta.

La seconda conseguenza è la creazione di strutture parallele, importanti quanto la Sezione speciale. Perché creiamo la Sezione speciale? Perché faccia le delimitazioni agro-pastorali? Perché faccia i piani di valorizzazione? Perché dia l'assistenza tecnica agli agricoltori? *In nuce*, in sostanza ristretta per comprensione, questa è la funzione della Sezione. Ma quando noi consentiamo aprioristicamente che un altro organismo, ente, società, gruppo di persone privato possa fare gli studi, formulare le delimitazioni, predisporre, studiare, attuare, eseguire i piani di valorizzazione, possa *a fortiori* (perché questo è libero) dare l'assistenza tecnica,

chiaro è che noi consentiamo di creare una struttura parallela di forza economica eguale a quella della Sezione di sviluppo, ma struttura parallela che non sarà pubblica, ma sarà privata.

Mi permetto di ricordare al Consiglio quella discussione, nata vivacemente e conclusasi poi in perfetto accordo, sulla legge riguardante la dialisi a domicilio, deve proprio per un, come vogliamo chiamarlo, chiamiamolo difetto, senza offesa, di formulazione legislativa, una legge che doveva dare forza e vigore al momento della cura stava per far sorgere un momento di speculazione privata sulla malattia. Spaventoso! Anche allora, in quell'occasione, tutti quanti sono insorti per dire che si sbagliava, che il Consiglio che dava quell'interpretazione, sbagliava; ci si è resi conto alla fine che era così. Per questa legge è lo stesso. Parte per valorizzare il momento pubblico e sta creando una struttura che valorizzerà un momento privato. Quale momento privato? Facciamo allora un discorso molto chiaro, che prescinde dalle parti politiche; ha proprio scarso significato, anche se in realtà ne ha molto, ai fini della dimostrazione ne ha molto. Se gli Organismi comprensoriali si consorziano fra di loro per attribuire gli studi delle delimitazioni, la progettazione dei comprensori e i piani di valorizzazione a un gruppo di agronomi e di architetti, la Sezione che cosa fa? Che cosa rimane alla Sezione? E questo gruppo di agronomi e di architetti non diventa forte quanto la Sezione? E la Regione non rimarrà svuotata proprio nel suo momento programmatico, quando di fronte ai comprensori si potrà trovare il 50 per cento degli Organismi comprensoriali che scartano la Sezione speciale, che si rivolgono a privati di loro fiducia?

Voi Regione che cosa fate? Accettate questa logica? Accettate la logica che un privato, un gruppo di privati interferisca nella programmazione distorcendola o attuandola a modo suo, o speculandoci, o speculandoci; perché sta per avvenire, con queste strutture, quello che avviene per l'edilizia pubblica, dove si sono create, a fianco dei Comuni, strutture parasitarie che fanno e tengono il monopolio delle progettazioni di piani e palazzi. Questa è la

sostanza; ma non è l'esproprio. Questa è l'importanza politica! E, se mi è consentito, su questo punto avete realizzato l'accordo con il Partito comunista, o più esattamente su questo punto il Partito comunista ha realizzato l'accordo con voi. Perché? Saremmo fuori dalla realtà politica italiana se non sapessimo che oggi il Partito comunista è, più che forza politica, forza economica; se non sapessimo che i consensi al Partito comunista sono venuti dalla sua capacità di crearsi strutture economiche che passano dalle assicurazioni fino alle società di importazione; che su questo vi ha battuti, proprio nella logica del capitalismo. E' su questo che il Partito comunista ha battuto la Democrazia Cristiana, ed è su questo punto che la legge costituisce la terra russa della Democrazia Cristiana. Allora facciamo le scelte, fate gli accordi, ma fateli sapendo, perché qualcuno, modestamente, umilmente, discriminatoriamente, nella disattenzione, ma assovando ad un compito, vi avverte. Lo scopo del nostro intervento non è quello di modifiche o di ottenere i successi contando gli emendamenti; ma veramente vogliamo metterci a giocare nelle aule del Consiglio le partite di calcio per sapere quanti goal abbiamo fatto, perché sono stati approvati uno o 10 emendamenti? Ma veramente riduciamo la politica a questo? Noi non ci stiammo!

La nostra funzione è quella del richiamo all'attenzione, perché le scelte non siano confuse e perché i disattenti non possano dire di esser stati disattenti.

Indubbiamente c'è anche un ritardo nel meccanismo. Quando attribuite sostanzialmente solo agli Organismi comprensoriali la possibilità di promuovere la delimitazione dei piani comprensoriali, dobbiamo aspettare che questi organismi si mettano in marcia. Ce ne vorrà di tempo! Siamo partiti, io lo ricordo, tre anni fa con l'avvertire puntualmente: i mali della Sardegna si chiamano ritardi; i mali della Sardegna si chiamano non spesa; i mali della Sardegna si chiamano l'aver conservato danari che si svalutano e che non mettono in moto la spirale. Ve lo ricordate? Eravamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo. Stiamo ricadendo nello

stesso errore, creando un meccanismo che non è un meccanismo di spinta, ma è un meccanismo di ritardo. La necessità che vi era allora di portare danato in circuito sussiste a maggior ragione oggi.

Non mi si dica, che in fin dei conti, non vi è ritardo, perché l'articolo 17 afferma che, nel caso di assenza di iniziativa degli Organismi comprensoriali, giunge la messa in mora della Regione. Tale organismo entro 15 giorni deliberi, oppure provvedo io: dov'è scritto? E questo è uno degli altri punti dove poi esplode la contraddizione della figura giuridica di questi organismi, che son privatistici. Non si può sfuggire da questa logica. Siete andati avanti mettendovi una benda agli occhi, ma a questa logica giuridica non sfuggite; son enti privatistici: che cosa fa la Regione, li diffida? Facciamo come coi debitori inadempienti: se non mi paghi entro 15 giorni ti faccio gli atti? Dov'è detto che lo può fare? Dov'è detto: gli Organismi comprensoriali hanno un termine iniziale per deliberare? Ma la legge dice: o fino a quando gli organismi stessi non sono stati costituiti. Allora, amici miei, mettetevi d'accordo con voi stessi, perché credo che ci ricordiamo tutti la discussione che abbiamo fatto sul significato e sulla differenza tra istituire e costituire gli Organismi comprensoriali. Se avevamo torto noi, allora gli Organismi sono già costituiti; se avevamo torto noi, allora (e ci avete detto che avevamo torto), gli Organismi sono già costituiti, questa è una norma inutile. E se son costituiti gli Organismi non potete surrogarvi ad essi; o potete farlo, ma con quale conseguenza? Che quelli o altri organismi possano crearvi quelle che ho definito tensioni sociali, ed è già un'ipotesi benevola.

Ed allora il ritardo esiste! Andatevi a rileggere l'articolo 18 della legge 33.

Ma tutto questo attiene alla delimitazione dei comprensori. Quando passiamo al piano di valorizzazione, la situazione è ancora diversa e peggiore. Abbiamo detto (scusate se lo rileggo, siccome io mi sono accorto che ho estrema difficoltà nel farmi comprendere, mi sforzo con la ripetizione di riuscire ad esser chiaro), abbiamo detto che all'articolo 3, lettera c), non mai lodato abbastanza, è scritto che la Sezio-

ne predispone, su richiesta, gli studi per l'individuazione e la delimitazione dei comprensori, e formula i piani di valorizzazione. Questo parrebbe in perfetta sintonia con l'articolo 1-5 della legge 29, che certamente non è abrogato, perché l'abrogazione si riferisce soltanto alla delimitazione dei comprensori. Detto articolo 1-5 diceva: il piano comprensoriale di valorizzazione è formulato dalla Sezione speciale dell'Ente di Sviluppo; quindi l'articolo 3, lettera c), era in perfetta sintonia con questo articolo. Sennonché in questo articolo 17 noi leggiamo: i piano comprensoriali di valorizzazione vengono redatti normalmente dalla Sezione speciale, il che significa che se c'è un richiamo alla normalità è consentita l'eccezione: se io posso farlo normalmente, eccezionalmente può farlo un altro. Ma un altro lo può fare? E come si coordinano queste due norme: quella legislativa, che impone alla Sezione l'obbligo di fare il piano, e questa legge attuale che le dà la possibilità di fare il piano? Ed allora i contrasti certamente vi sono.

Ma il contrasto diventa ancora più palese quando andiamo a vedere l'articolo 17, nell'ultimo comma della pagina 15, nel quale si afferma che la Sezione può demandare alle cooperative proponenti il compito di formulare il piano di valorizzazione. Ma insomma, lo formula normalmente o lo formula delegando altri, o non lo formula affatto o lo formula perché è obbligata per legge? Come è possibile stabilire questa sorta di delega in bianco, posto che abbiamo già detto che non può esservi neanche la parte dello studio con l'obbligo legislativo, che attribuisce alla Sezione il compito di fare i piani di valorizzazione?

Infine, ritengo sia necessario una valutazione finale. Ne ho già accennato nella foga del discorso, credo vada sottolineato e ripetuto. Non abbiamo fatto tutti i precedenti interventi non sapendo che essi erano, per far uso del latino, *inutiliter dati*; non siamo intervenuti al solo scopo d'assolvere un nostro compito di oppositori, che poteva esser limitato, con la comodità di tutti, con il sollievo di tutti, ad alzare il braccio per votare no, od all'infilare una pallina nera in un'urna bianca. La funzione

che ci siamo assunti è quella di avvertire all'interno, affinché siamo tutti consapevoli delle conseguenze cui andiamo incontro; affinché nessuno, noi per primi, cada nell'inganno della convinzione di votare una legge che, per colpevole disattenzione, ha un significato diametralmente opposto a quello previsto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti ormai ci stiamo rendendo conto che, a mano a mano che si va avanti sugli articoli, ci stiamo avvicinando alla parte più caratterizzante di questo disegno di legge. L'articolo 17 e l'articolo 20 sono tra i più caratterizzanti; ed era fatale che attorno a questi si addensasse non soltanto un congruo numero di emendamenti (nel tentativo, sia pur vano, di migliorare la legge) quanto un congruo numero di interventi. Ma, in virtù dell'impegno che il mio Gruppo ha ieri assunto, noi ci limiteremo a due interventi. E il mio sarà assai più breve di quello dell'onorevole Anedda. Forse, onorevoli colleghi, stiamo riuscendo, almeno noi ci stiamo illudendo di potere riuscire a dimostrare l'evidente contrasto e l'assoluta mancanza di coordinamento che vi è fra il disegno di legge in discussione (che rappresenta un momento non insignificante ma caratterizzante della programmazione) e le altre leggi dalle quali questo disegno di legge discende. E' evidente che più di una volta il sociologo ha avuto il sopravvento sul legislatore, per cui ne è nato quello scollamento, quella mancanza di coordinamento tra il disegno di legge che stiamo discutendo, la 268, la 33, la 39, e così via, come i componenti del Gruppo del Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale stanno tentando di dimostrare (e forse, in parte almeno, ci siamo riusciti).

Ora, a questo articolo 17 noi ci siamo permessi di presentare diversi emendamenti. Io mi soffermerò soltanto su due di essi, che a nostro giudizio sono i più importanti. Cioè l'emendamento 52 e l'emendamento numero 58, i quali tendono ad eliminare il privilegio scandaloso

e discriminatorio concesso alle cooperative, a danno palese, manifesto e profondo di tutti gli altri operatori economici, che contribuiscono in modo direi non irrilevante ad accrescere la produttività dell'azienda agricola. Tanto è vero che, al termine del punto due del primo comma dell'articolo 17, noi troviamo esclusi completamente da ogni iniziativa tutti gli operatori economici che non siano le cooperative. Spinti da questa esigenza di includere anche gli altri operatori economici, noi abbiamo presentato l'emendamento numero 52, in virtù del quale dovremmo aggiungere: "Nonché su iniziativa di operatori agricoli, pastori ed allevatori singoli o comunque associati". Non si esclude quindi la cooperazione, non si esclude l'associazionismo, però si includono anche altri operatori economici che non siano soltanto le cooperative, sfacciatamente privilegiate rispetto agli altri.

Ora, gli unici legittimati, gli unici enti legittimati a gestire la riforma sono le cooperative, secondo anche il quinto comma dello stesso articolo 17. Noi, lo abbiamo detto e non lo ripeteremo mai abbastanza, non abbiamo niente contro le cooperative, anche se non hanno dimostrato esperienze fallimentari, in Sardegna; abbiamo, però, qualche cosa contro le cooperative strumentalizzate da determinate forze politiche. E tutti qua dentro sappiamo quali forze politiche strumentalizzano le cooperative. Ora, quando noi sosteniamo che le cooperative sono le uniche legittimate a gestire la riforma crediamo di essere nel vero. Perché? Per due motivi essenziali: primo, le cooperative possono delimitare i comprensori agro-pastorali, in virtù dell'articolo 17 che stiamo discutendo; secondo, le cooperative possono essere delegate dagli Organismi comprensoriali anche a formulare i piani di valorizzazione. E questo è detto sempre nell'articolo 17, all'ultimo comma, dove, in modo esplicito, si contraddice la legge 39 ed altri articoli dello stesso disegno di legge 208. Le cooperative possono quindi essere legittimate a stendere, a formulare i piani di valorizzazione. Il tutto, si badi bene, con l'assoluta esclusione delle altre categorie, che concorrono in modo non irrilevante alla produzio-

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

ne agricola.

Qui non si tratta, onorevoli colleghi, evidentemente, di mortificare il capitale terra a vantaggio della forza-lavoro, cosa che potrebbe trovarci anche consezienti, sempre che il capitale-terra di oggi non sia frutto di forza-lavoro di ieri. Si tratta, invece (e questo è ciò che noi ci permettiamo di sottolineare, nel tentativo forse vano, ahì noi!, di attirare l'attenzione della Democrazia Cristiana su questo punto), si tratta di umiliare l'iniziativa privata che, anche se è privata, è lodevole; si tratta di umiliazione evidente dell'imprenditorialità, non di umiliazione che investa il capitale-terra e privilegi la forza-lavoro. Si tratta, inoltre, di creare uno strumento potente, una forza economica non irrilevante, della quale il Partito Comunista Italiano saprà certamente valersi, come ha dimostrato egregiamente di sapersi valere nella Regione Emilia-Romagna, dove le cooperative costituiscono un patrimonio di miliardi. E noi sappiamo quale forza politica ed elettorale abbiano le cooperative di quella Regione! Si rendono conto, gli amici della Democrazia Cristiana, che cedendo anche su questo all'iniziativa di parte comunista danno una grande ricchezza, una grande forza economica, e quindi anche un controllo, uno strumento di grande utilità politica ed elettorale, nelle mani del Partito Comunista Italiano? Io non so sino a che punto si siano posti la domanda.

Comunque, noi oppositori, oltre che anti-comunisti, oltre che anti-marxisti-leninisti, anche oppositori costituzionali (sì, oppositori costituzionali!), finché siamo qua dentro e siamo nella legge e nella legalità, abbiamo il dovere di ricordare a noi stessi ed agli altri, che hanno la responsabilità del Governo di questa nostra Regione, quali sono i pericoli insiti in questa legge. Ci stiamo sforzando; forse ci stiamo anche riuscendo. Ma non ci illudiamo troppo! La grande strategia del Partito Comunista Italiano, che si potrebbe anche definire "operazione carciofo", porta adesso ad un'altra conquista rappresentata dalla 208. Non si dica, come da parte di qualcuno è stato detto, che di questo monte dei pascoli, che di questo ente di sviluppo, che di questa riforma

agro-pastorale, che di questo esproprio punitivo non se ne farà nulla; che una volta approvata la legge, questa legge, come è accaduto per altre leggi approvate da questo Consiglio, rimarrà nei cassetti per mesi e per anni. Ma non è vero! Questa legge è macchina bellica potente; è uno strumento nelle mani delle sinistre; ed al momento opportuno ci vorrà ben poco, basterà premere un bottone, per mettere in moto questa macchina bellica, che sarà capace di travolgere, non dico la terra, togliendola a chi non la lavora, ma ogni e qualsiasi iniziativa privata, ogni e qualsiasi imprenditore serio.

Ed è questo che noi veramente temiamo, onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, molto brevemente. Sull'articolo 17 credo che sia necessario fare qualche precisazione, proprio perché noi non appariamo dei legislatori distratti o dei legislatori sordi agli avvenimenti che qualcheduno più avvertito di noi ci fa; ed anche per fugare l'impressione che consideriamo con fastidio gli apporti dell'opposizione, qualsiasi opposizione, quando questi apporti siano fondati su cose giuste, su ragionamenti giusti.

Noi respingiamo le argomentazioni che ci dipingono come dei legislatori distratti o superficiali, perché non ci saremmo posti i problemi che sono stati qui sollevati. Intanto diciamo che, predisponendo l'articolo 17, non abbiamo inteso contrastare, ma semmai completare, il disegno che era stato concepito a suo tempo dalle forze politiche che avevano approvato la legge 39 del Piano della pastorizia. Nel paragrafo 1-7 del Piano della pastorizia si dice: "In attesa dell'approvazione della legge regionale per l'attuazione delle Comunità montane o di analoghi enti comprensoriali che provvederà a definire le modalità di approvazione e attuazione dei piani comprensoriali di valorizzazione, nonché la partecipazione a queste fasi degli operatori agricoli, i piani stessi verranno approvati con decreto dell'Assessore all'agricoltura". Ci

eravamo messi già d'allora sulla strada di attribuire le competenze di approvazione dei piani zionali di valorizzazione, dei piani comprensoriali di valorizzazione agricola agli Organismi comprensoriali. Noi ci muoviamo nella logica della legge 33, ci muoviamo nella direzione di indicare nella Giunta regionale un organo di indirizzo, di programmazione e di controllo, e di attribuire le competenze in materia di approvazione di piani locali agricoli agli Organismi comprensoriali. Ma non agli Organismi comprensoriali staccati dal quadro della programmazione, perché lo abbiamo detto e lo abbiamo chiarito nella relazione: il disegno di legge numero 208, prevede tre diversi livelli di programmazione in materia di riforma dell'assetto agro-pastorale. La riforma del settore, il piano di settore (che a sua volta è nel quadro della pianificazione più generale, perché è nel quadro del programma del Piano di Rinascita—, la pianificazione di comprensorio, la pianificazione di aziende per le aziende stabili: allora noi abbiamo la competenza primaria in materia di piani agricoli, in derivazione diretta della competenza ad approvare piani di sviluppo socio-economico nell'ambito comprensoriale degli Organismi comprensoriali.

Non è una scelta fatta per distrazione, è una scelta deliberata: riteniamo che la Regione debba approvare il programma di carattere generale e che i comprensori debbano approvare i piani di sviluppo agricolo a livello zonale; riteniamo che la Regione debba operare in materia di distribuzione delle disponibilità e di distribuzione delle risorse, ma riteniamo che a livello locale debbano operare gli Organismi comprensoriali. Riteniamo altresì che gli Organismi comprensoriali debbano deliberare anche sulle proposte di delimitazione comprensoriale che vengono dagli organismi cooperativi. E ci sembra abbastanza contraddittorio che da un lato si dica che affidiamo troppo potere alle cooperative nel richiedere la delimitazione dei comprensori e dall'altro lato con emendamenti, che non riteniamo assolutamente fondati, si apra la stura delle iniziative private non cooperative o comunque associazionistiche per la richiesta di delimitazione di piani com-

prendoriali.

Noi riteniamo che i piani comprensoriali debbano essere approvati dagli Organismi comprensoriali e che il potere di iniziativa possa venire dal basso, cioè dalle cooperative; che il potere di surroga possa venire dall'alto, cioè dalla Giunta, la quale esercita in questo caso il potere di sostituzione soltanto qualora ci fossero degli Organismi comprensoriali che non attuano le priorità e le direttive del piano generale approvato dalla Regione. Questo è il sistema che si evinceva dalla legge numero 39, che portava soltanto come provvisoria la competenza della Giunta; questo è il sistema che si precisa meglio nel disegno di legge numero 208. Abbiamo certamente introdotto un'innovazione importante nella legge 39, laddove abbiamo detto che le delimitazioni dei comprensori possono essere proposte dagli organismi cooperativi, ma il giudizio finale spetta sempre ai corpi politici, sia che si tratti dei corpi politici comprensoriali, sia che si tratti del Consiglio o della Giunta regionale.

La nostra storia amministrativa di intervento nell'agricoltura è piena di iniziative affidate all'autonomia dei produttori. E i consorzi di bonifica, che sono organizzati sulla mai dimenticata legge Serpieri, di cui gli amici della Destra nazionale richiamano continuamente la portata, i consorzi di bonifica non fanno i piani generali di bonifica, non propongono alla Regione i piani generali di bonifica discussi e approvati dai proprietari terrieri o comunque da chi ha la disponibilità dei terreni e non da un ente pubblico? Il potere di approvazione spetta poi al Ministero, oggi alla Regione, ma ecco un caso di pianificazione del territorio in maniera agricola che partiva dagli operatori interessati. Noi siamo per l'ampliamento delle sfere di autonomia degli operatori; la proposta è delle cooperative degli allevatori, degli imprenditori a titolo principale, dei braccianti, dei lavoratori manuali della terra, ma il giudizio di ultima istanza spetta al piano comprensoriale, spetta all'organismo comprensoriale e spetta, infine, come giudizio sulla coerenza con i principi generali del piano, alla Giunta e al Consiglio regionale. Questo è il sistema di

carattere generale.

Diciamo poi che non è per distrazione che noi abbiamo detto che l'organismo cooperativo alla Sezione speciale e ritenesse invece di dover ricorrere a progettisti o tecnici di sua fiducia, perché crediamo nella funzione della Sezione speciale, ma non siamo per il monolitismo nelle soluzioni amministrative. Riteniamo che l'autonomia dei produttori si possa intrinsecare anche nella scelta libera del tecnico progettista ove la cooperativa dei proponenti la delimitazione ritenesse di non dover ricorrere alla Sezione speciale e ritenesse invece di dover ricorrere ad un tecnico di propria fiducia; riteniamo che l'Organismo comprensoriale (che, è detto nella legge, ricorre normalmente alla Sezione speciale) possa, in caso di accertata necessità, ricorrere a tecnici anche diversi da quelli della Sezione speciale, così come oggi l'Amministrazione regionale in tutti i vari campi di attività, e qui richiamiamo anche la legge 33, sui progetti speciali, ricorre normalmente ai propri tecnici, all'ufficio del piano territoriale e del piano economico ma, ove ne fosse comprovata la necessità, può ricorrere anche ad apporti esterni, può ricorrere anche a perizie tecniche esterne. Noi riteniamo che perciò, di norma, la Sezione speciale sia il supporto tecnico dei comprensori, il supporto tecnico degli organismi cooperativi; ma ove fosse comprovata la necessità, si possa ricorrere anche a supporti tecnici di altro genere e di altra natura. E non lo abbiamo fatto per distrazione o per introdurre surretiziamente altri soggetti che facciano da contraltare agli organi della programmazione; lo abbiamo fatto con il deliberato proposito di scrivere quello che è scritto. Lo abbiamo fatto con il deliberato proposito di prevedere quello che è previsto, perché crediamo in questo sistema, perché crediamo che questo sia l'organizzazione migliore.

Non è un'opinione di oggi, è un'opinione che risale alla discussione del 1973, è un'opinione che dal 1973 abbiamo espresso e che abbiamo sospeso soltanto ed esclusivamente perché non sapevamo come sarebbe andata a finire la legge sulle comunità montane o la legge sugli Organismi comprensoriali. Oggi, però, che gli strumenti

della programmazione generale sono predisposti; oggi che il sistema si sta delineando con precisione, è venuto il momento di sciogliere questa riserva. La riserva l'abbiamo sciolta ed abbiamo anche impedito che si potessero verificare dei conflitti, delle contraddizioni o delle discrasie, prevedendo nelle norme transitorie che, fino a quando non siano costituiti gli organi degli Organismi comprensoriali, la Giunta con il suo potere di surroga e di sostituzione possa continuare a mandare avanti i piani di comprensori proposti dagli Organismi cooperativi; questa è la ragione! Se poi si dovesse ritenere che questo sia un sistema accolto occasionalmente, noi siamo qui per dire che non è assolutamente accolto occasionalmente, che lo abbiamo scelto deliberatamente perché abbiamo ritenuto che questo sia il sistema più coerente rispetto alla logica della 268, il sistema più coerente rispetto alla logica della 33, il sistema più coerente rispetto all'esperienza positiva che si va facendo e che sta dimostrando che i comprensori proposti dal basso, dalle cooperative, si dimostrano quelli capaci di camminare più rapidamente.

Per queste ragioni noi confermiamo il nostro giudizio positivo su quanto ha fatto a suo tempo la Giunta, su quanto ha fatto la Commissione e sulle modifiche che sono state apportate in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, brevissimamente, non per entrare nel merito dei problemi che sono stati molto bene rappresentati dal collega Anedda, ma soltanto per dare qualche chiarimento.

Innanzitutto per dire al collega, onorevole Carrus, che non vi è alcuna contraddizione nel nostro emendamento numero 53. Mi scusi, onorevole Carrus, vorrei chiarire a lei questa nostra posizione. Lei ha detto che vi erano contraddizioni fra le affermazioni dell'onorevole Anedda in ordine alla facoltà conferita alle cooperative di delimitare, di approntare i piani comprensoriali di valorizzazione e l'emendamento

da noi presentato — penso si riferisse al 53 —, che addirittura estendeva ad altri l'organizzazione di questa facoltà. Ecco, io voglio sottolineare che non vi è nessuna contraddizione: noi abbiamo colto questa volontà da parte della maggioranza di questo Consiglio e ci siamo sforzati di attenuarne la gravità, inserendo nel contesto di questi affidamenti anche le altre organizzazioni, tant'è vero che il testo del nostro emendamento suona in questi termini: "I piani comprensoriali di valorizzazione possono essere redatti anche delle cooperative e da operatori singoli o comunque associati che dovranno sottoporli alla verifica ed alla approvazione della Sezione speciale". Noi però diciamo che, onde venisse accolta la nostra richiesta — che potremmo anche formalizzare con un emendamento — di eliminare la parola "normalmente", non avremmo nessuna difficoltà, anzi saremmo ben lieti, perché in definitiva questa è la nostra posizione, molto ben chiarita dall'onorevole Anedda, saremmo ben lieti di ritirare l'emendamento numero 53.

Vi sono altri tre emendamenti, il 56, il 57 e il 58, che io mi permetterò non di illustrare, ma di sottoporre telegraficamente all'attenzione del Consiglio e in particolare all'attenzione dell'onorevole Carrus, che si è assunto il ruolo non facile di coordinare non solo i lavori di questo dibattito, ma persino i suggerimenti, ecco, più che i lavori, i suggerimenti che vengono dall'Assemblea nel corso di questo dibattito.

Noi chiediamo, con l'emendamento numero 56, che al quarto comma, terz'ultima riga, dopo la parola "considerate", debba essere soppresso il punto e si aggiungano le parole seguenti: "i quali avranno cura di esporli negli albi pretori del palazzo municipale". Del resto, una cosa di questo genere mi pare che intanto fosse contenuta nella proposta originale della Giunta, ed inoltre è un problema che affiorò anche nel corso del dibattito in Commissione; mi pare che non fossero emerse delle opposizioni tali che giustificino la menzione di quest'esigenza nella proposta di legge. In definitiva, cosa chiediamo? Noi chiediamo che i piani formulati dalla Sezione speciale o dalle cooperative

vengano depositati per trenta giorni, presso tutti i Comuni in cui sono situati i terreni compresi nei piani considerati, e chiediamo che questi piani vengano esposti negli albi pretori del palazzo municipale, altrimenti ci riuscirebbe difficile comprendere come le popolazioni interessate, ma soprattutto come gli agricoltori interessati, possano venire a conoscenza dei piani medesimi.

L'emendamento numero 57, è un emendamento formale, cioè tende a rendere più snella, più agile e più chiara la dizione dell'ultimo capoverso del quarto comma, laddove si dice: "di tale deposito i Comuni debbono chiedere che sia data notizia nel BURAS". Io credo che sia sufficiente dire: "di tale deposito sarà data notizia nel BURAS". Non credo che la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda debba discendere da un'esplicita richiesta dei Comuni; io ritengo sia un atto dovuto e doveroso, ritengo che del deposito di questi piani si debba in ogni caso dar notizia, la richiedano o non lo richiedano i Comuni (perché i Comuni potrebbero non essere in condizioni di farlo, potrebbero essere tanto disattenti da non rendersi conto dell'esigenza di farlo; io che sono Sindaco di un piccolissimo Comune so quante volte accade che i funzionari, o per distrazione o per i troppi impegni che hanno, vengono meno a doveri molto più delicati, molto più importanti di questo). Quindi, stabilire che i Comuni debbano richiedere la pubblicazione della notizia nel BURAS credo che sia eccessivo, e che invece sia molto più rassicurante dire che in ogni caso questa notizia sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

L'ultimo emendamento chiede che al sesto comma, settima riga, venga sostituita la dizione "e le cooperative" con le parole: "ed i soggetti interessati". Ecco, io chiedo che questo emendamento venga accolto, senza togliere nulla al ruolo che le cooperative hanno assunto e vanno sempre più assumendo nel contesto di questa legge; ma se noi diciamo la Sezione speciale e le cooperative formulano i piani comprensoriali di valorizzazione entro trenta giorni, noi corriamo il rischio, anzi non corriamo il rischio, senz'altro noi ci mettiamo nella condizione di

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

dare per scontato che non vi siano altri soggetti interessati alla formulazione dei piani, per cui un chiarimento anche a questo riguardo sarà necessario. Naturalmente, anche questo emendamento numero 58 salterebbe, noi lo ritireremmo, se venisse approvato quell'emendamento che abbiamo annunciato, che non abbiamo ancora formalizzato (ma potremmo formalizzarlo anche subito), teso ad eliminare dall'articolo 17, alla seconda riga del secondo comma, la parola "normalmente".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, volevo solamente, molto brevemente, illustrare il senso degli emendamenti numeri 150, 151 e 152, emendamenti che noi abbiamo presentato per rispondere ad un'esigenza di chiarezza, perché riteniamo che le leggi, nei limiti del possibile, debbano essere facilmente intelleggibili anche dai non tecnici e debbano evitare equivoci o confusioni.

Dal momento che la legge 33, nel dar vita a quella nuova dimensione istituzionale che sono gli Organismi comprensoriali, ha utilizzato una data terminologia, crediamo che utilizzare la stessa terminologia ("comprensori") a proposito dei comprensori agro-pastorali, sarebbe fonte di facili equivoci. Per questo motivo noi proponiamo che la dizione "comprensori agro-pastorali", utilizzata nel disegno di legge numero 208, sia sostituita con quella di "zone di sviluppo agro-pastorale" e quindi, conseguentemente, siano adattati in tal senso tutti gli altri termini utilizzati nel testo della legge. Quindi, al posto di comprensori, dovrebbe essere sostituito il termine "zona di sviluppo"; al posto di "piani comprensoriali", "piani zonali" di valorizzazione.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati altri due emendamenti. Il primo, recante il numero 154, è firmato dai consiglieri Saba, Tronci, Maddalon, Baghino, Sechi, Carus. Ne do lettura: "Al primo comma, numero 2, sostituire le parole di 'allevatori, di coltivato-

ri diretti o di braccianti agricoli', con le parole: "di cui al paragrafo 1-9 della legge numero 39 del 10 dicembre 1973" ".

Il secondo emendamento, al quale è toccato il numero 155, è a firma dei consiglieri Lippi, Anedda, Frau, Offeddu, Murru, Chessa. Ne do lettura: "Alla seconda riga del secondo comma sopprimere la parola 'normalmente' ".

Se i presentatori degli emendamenti intendono illustrarli, hanno facoltà di farlo. Ha domandato di parlare l'onorevole Maddalon. Ne ha facoltà.

MADDALON (P.C.I.). Credo che l'emendamento presentato dalle forze democratiche chiarisca meglio, anche se non era necessario, il concetto degli operatori agricoli, dei coltivatori diretti, dei pastori, che intendono promuovere iniziative associate per la valorizzazione agricola. Io credo che l'emendamento che abbiamo presentato sia soltanto esplicativo, poiché il concetto è già richiamato nella legge che stiamo discutendo agli articoli 18 e 25; tuttavia si è voluto precisare meglio la terminologia dei soggetti che promuovono in forma associata queste iniziative.

Pertanto riteniamo che, con questo emendamento, possano essere appianate una serie di errate interpretazioni e si possa collocare meglio i vari contadini (siano essi a titolo principale o coltivatori diretti) quali promotori di organismi associati per chiedere e realizzare in forma associata il piano di valorizzazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ho già chiarito nel corso dell'intervento sulla discussione generale come nostra opinione sia che i piani di valorizzazione debbano essere redatti soltanto dalla Sezione, e questo fatto non urta con la logica esposta dal relatore della legge, sempre nella discussione generale. Tant'è vero che la formulazione dell'articolo 19 è diversa (va a nostro avviso corretta, lo dirò adesso), diversa perché non usa il verbo redigere. La tesi del relatore è questa: vi deve essere un'elaborazione di

base dei piani di valorizzazione (col termine elaborazione racchiudiamo tutto). Noi diciamo, e qui siamo in sintonia con il relatore, che questa fase di elaborazione deve concludersi con una fase definitiva, che è anche di controllo della Giunta regionale; ma diciamo anche, così come dice l'articolo 19, che i piani comprensoriali devono essere esaminati, discussi e deliberati dagli Organi comprensoriali (fase di base), debbono essere redatti dalla Sezione e debbono essere approvati dalla Giunta. Spero di essere stato chiaro ... (*interruzioni*).

Se ho ben inteso, chiedo scusa, se ho ben inteso è lì il punto nel quale la sintonia diventa distonia, perché il relatore ha detto, se abbiamo ben capito (se invece abbiamo capito male rimangono ferme le considerazioni precedenti), il relatore ha detto: deve esserci un'elaborazione di base che deve avere il momento conclusivo nell'attività della Giunta, soggetto della programmazione, che controlla che tutto sia coerente e non divergente. Ma se questo è vero, cioè se alla Giunta si vuol lasciare questo compito, e a mio avviso deve essere lasciato, allora dobbiamo da una parte riattribuire l'integrale competenza alla Sezione speciale, e dall'altra eliminare proprio "al solo fine di rendere pubblici", giacché lasciando quella frase, quell'inciso, la funzione della Giunta non è più di approvazione ma è di certificazione. Allora la Giunta non diventa più soggetto attivo di controllo della programmazione, ma soggetto inerte di certificazione della programmazione medesima.

Ecco la ragione per la quale noi abbiamo presentato l'emendamento per la soppressione del termine "normalmente": per restituire alla Sezione l'incarico della redazione, che non intacca il potere di discussione e di deliberazione degli Organismi comprensoriali, e per restituire alla Giunta il potere, la funzione e la figura di soggetto primario attivo della programmazione medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta accoglie gli emendamenti numeri 150, 151, 152 e 154; non accoglie gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento 150, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 155, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 54, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 55, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 57, sostitutivo parziale anch'esso. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 58, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 151, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 152, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la

mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 154, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 17, così come modificato in virtù degli emendamenti testé approvati. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 52. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

L'emendamento numero 53 è stato ritirato. Metto infine in votazione l'emendamento numero 56, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretta. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Volevo raccomandare alla Presidenza che, in sede di coordinamento, a seguito dell'approvazione degli emendamenti numeri 151, 152 e 153, venga aggiornata tutta la terminologia usata nel testo di legge.

PRESIDENTE. Va bene. Articolo 18. Se ne dia lettura.

BORIO, segretario:

Art. 18

Contenuto dei piani comprensoriali di valorizzazione.

I piani comprensoriali di valorizzazione

contengono tutti gli elementi indicati nel paragrafo 1 del "Piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale" approvato con legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, nonché quelli che saranno indicati nel programma straordinario di cui all'articolo 1 della presente legge; e determinano tutti i terreni da acquisire al monte dei pascoli, con le relative priorità, le opere di trasformazione e di riordino e gli altri interventi da realizzare nel territorio cui si riferiscono.

Essi contengono, inoltre, gli estremi catastali dei terreni considerati ed ogni altro elemento la cui conoscenza è indispensabile per la attuazione del piano.

Nei piani si procede, altresì, all'individuazione concreta sia delle aziende costituite o da costituire, che siano stabili, efficienti ed economicamente valide - privilegiando ovunque possibile quelle di più ampie dimensioni che dovranno essere gestite da cooperative di coltivatori diretti, pastori, allevatori - sia dei terreni in cui realizzare le aziende per la produzione di foraggi di scorta con l'indicazione delle forme di gestione con cui queste dovranno essere condotte.

I piani comprensoriali di valorizzazione, inoltre, determinano anche i soggetti che ne cureranno, nei vari aspetti, l'attuazione.

PRESIDENTE. All'articolo 18 sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Anedda - Offeddu - Frau - Murru:

"Al 1° comma, 10° riga, sostituire le parole 'E determinano' con le parole: 'inoltre individuano'". (59)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 3° comma, 8° riga, dopo la parola 'Cooperative' aggiungere le parole "Od altre for-

me associative' ". (60)

Emendamento aggiuntivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 3° comma, 10^a riga, dopo la parole 'Allevatori' aggiungere le parole: 'E braccianti' ". (61)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Al primo comma dopo le parole 'da acquisire al monte dei pascoli, aggiungere: 'compresi quelli interclusi nel comprensorio, indispensabili per il migliore dimensionamento e la stabilità delle aziende' ". (138)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lippi per illustrare i suoi emendamenti.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Per quanto riguarda il 138, mi pare sia un emendamento coerente con quella che è l'impostazione, data la legge, per cui non si dica niente ...

Comunque, signor Presidente, brevissimamente per illustrare questi tre emendamenti. L'emendamento numero 59 è praticamente la ripetizione di analoghi emendamenti che abbiamo presentato negli articoli precedenti. Si tratta di cambiare, di sostituire le parole "e determinano" (è un termine che non ci piace, non lo troviamo nemmeno corretto), con le parole: "inoltre individuano".

L'emendamento numero 60, potrei anche dire che lo ritiriamo, perché, essendo cadute tutte le nostre richieste di aggiungere alle cooperative: "le altre forme associative", penso che questo emendamento farebbe la stessa fine. Perciò l'emendamento numero 60 lo ritiriamo.

Emendamento numero 61. Questo per noi è molto importante. Io debbo prima leggere il penultimo comma dell'articolo, che recita: "Nei piani si procede, altresì, all'individuazione concreta sia delle aziende costituite o da costituire,

che siano stabili, efficienti ed economicamente valide, privilegiando, ovunque possibile, quelle di più ampia dimensione che dovranno essere gestite da cooperative di coltivatori diretti, pastori, allevatori ..."; ecco, noi chiediamo di aggiungere "e braccianti". L'esclusione dei braccianti mi pare che, fra l'altro, non sia neppure coerente con lo spirito che ha guidato i presentatori di questa proposta di legge (sia i primi presentatori, la Giunta, che la Commissione per la programmazione). Non crediamo che ci siano ragioni né politiche né pratiche per escludere i braccianti agricoli, che del resto abbiamo visto affiorare in altre parti di questa legge.

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento numero 138 intendono illustrarlo?

SABA (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Va bene. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Lo scopo dell'emendamento 138 pare molto chiaro e indubbiamente parrebbe necessario, perché attribuisce alla Sezione la possibilità di acquisire i terreni, inclusi nel comprensorio, indispensabili per il dimensionamento e la stabilità delle aziende. Diventa meno chiaro perché il termine usato, che è a monte dell'articolo, urta contro la volontà o urterebbe contro la volontà di colui il quale è proprietario del fondo intercluso; il che lascerebbe intendere che la Sezione può, e in questo caso dovrebbe procedere coercitivamente per l'acquisizione dei fondi che sono interclusi all'interno del comprensorio, il che pare giusto. Ma l'incertezza appare poi con la dizione letterale dell'articolo 18, laddove dice che i piani comprensoriali determinano tutti i terreni da acquisire al monte dei pascoli. Siccome il piano comprensoriale diventa ed è dichiarato di pubblica utilità, da questo deriva automaticamente che, nonostante la dizione dell'articolo 20 (anche attraverso gli emendamenti che saranno successivamente esaminati), la Sezione ha l'obbligo di acquisi-

re coercitivamente, in forza della dizione dell'articolo, che dichiara essere i piani di valorizzazione come piani equivalenti a dichiarazione di pubblica utilità, con l'obbligo quindi di acquisirli. Cioè sostanzialmente, per essere chiari: se si vuole che la Sezione abbia l'obbligo dell'acquisizione, si deve lasciare il termine "acquisizione" nell'emendamento 138, ma si deve togliere dal testo dell'articolo: "determinano tutti i terreni utili al monte pascoli, con le relative utilità", altrimenti ci si trova nella contraddizione circa l'esecuzione della legge ed il valore giuridico che ai piani di valorizzazione viene attribuito.

Questa è l'indicazione che noi diamo. Coerentemente con gli emendamenti dell'articolo 20, il testo dovrebbe essere: "I piani comprensoriali determinano i terreni utili al monte pascoli con le relative priorità di acquisizione", e l'emendamento dovrebbe tenere la dizione: "acquisiscono i terreni interclusi nel comprensorio".

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta accoglie l'emendamento numero 138 e l'emendamento numero 61; non accoglie gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 59, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'emendamento numero 60, aggiuntivo, è stato ritirato. Metto quindi in votazione l'emendamento numero 61, aggiuntivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 138. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

BORIO, Segretario:

Art. 19

Approvazione dei piani comprensoriali di valorizzazione e dichiarazione di pubblica utilità.

I piani comprensoriali di valorizzazione sono esaminati, discussi e deliberati dagli Organismi comprensoriali competenti per territorio. Al solo fine di renderli pubblici ed efficaci nei confronti dei terzi, sono approvati, su proposta dell'Assessore all'agricoltura d'intesa con l'Assessore alla programmazione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa Giunta, da adottarsi entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti da parte degli Organismi comprensoriali.

Dopo la loro approvazione da parte del Presidente della Giunta regionale, i piani comprensoriali di valorizzazione sono depositati, entro 30 giorni, presso i Comuni interessati, e dell'avvenuto deposito è data notizia nel BURAS.

Essi comportano, a decorrere dal momento della loro approvazione con decreto del Presidente della Giunta regionale, e per un periodo di dieci anni, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ad ogni effetto di legge, di tutti gli interventi e le opere negli stessi piani previsti, ed obbligano tutti gli operatori agricoli, i cui terreni ricadono entro il perimetro del comprensorio, alle trasformazioni previste dal piano.

Le competenze e le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione, per l'istruttoria dei progetti, per l'affidamento delle opere a totale carico dell'Amministrazione re-

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

gionale nonché per l'emissione dei provvedimenti di impegno e di pagamento, saranno determinate nei programmi pluriennali di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33, e nel programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

PRESIDENTE. All'articolo 19 sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 19 — Al 1° comma, nella 5ª e 6ª riga, sopprimere le seguenti parole: 'Al solo fine di renderli pubblici ed efficaci nei confronti dei terzi' ". (62)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 19 — Al 1° comma — terz'ultima riga — sostituire le parole: '30 giorni' con le parole '20 giorni' ". (63)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 19 — Al 2° comma — 5ª riga, sostituire le parole '30 giorni' con le parole '20 giorni' ". (64)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Art. 19 — Al 3° comma dalla 9ª riga, dopo la parole 'previsti' sopprimere tutte le parole successive fino al punto". (65)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Art. 19 — Al secondo comma sostituire l'espressione 'al solo fine' con: 'al fine' ". (139)

Emendamento aggiuntivo Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Art. 19 — Dopo il 1° comma aggiungere i seguenti commi:

"I termini di cui al comma precedente si intendono sospesi nel caso in cui la Giunta regionale formuli rilievi, proposte e richieste di chiarimenti in ordine al piano comprensoriale di valorizzazione.

In tale caso la Giunta, sempre entro trenta giorni, formula la richiesta motivata di riesame all'organismo comprensoriale.

Ove il predetto organo confermi il piano di valorizzazione procede alle definitive approvazioni" ". (140)

Emendamento aggiuntivo Mela - Asara - Isoni - Sechi - Spina - Piredda - Floris Mario:

"Art. 19 — Al primo comma dopo le parole 'per territorio', aggiungere 'I piani non possono essere deliberati se non verrà acquisito il parere consultivo sul piano da richiedersi alle organizzazioni professionali operanti nella provincia. Detto parere dovrà, a pena di decadenza, essere fornito dalle organizzazioni entro 15 giorni dalla data della loro richiesta' ". (156)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare gli emendamenti, Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, intanto per annunciarle che ritiriamo l'emendamento numero 65.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 62, brevissimamente, noi chiediamo che al primo comma dell'articolo 19 venga soppressa la prima e la seconda riga, cioè vengano sopprese le parole: "al solo fine di renderli pubblici ed efficaci nei confronti dei terzi". Questa nostra richiesta non cade nemmeno dopo la lettura dell'emendamento 139, che modifica in parte e formalmente, lascia il testo nella sostanza identico quando chiede che ven-

ga sostituita l'espressione "al solo fine" con le parole "al fine". Quindi il nostro emendamento rimane ed è giustificato dal fatto che questa espressione, a nostro giudizio, dimostra quanto insulsa e, mi permetterei di dire, persino bugiardo e demagogico sia questo disegno di legge. Insulso perché sul piano della correttezza legislativa l'espressione è inutile; bugiardo perché non è vero che la Giunta approva i piani solo per renderli pubblici ed efficaci, perché, se così non fosse, non sarebbero che inutili pezzi di carta; demagogico perché si vuole lasciare intendere agli Organismi comprensoriali di disporre di un potere del quale non disporranno fino quando non sarà radicalmente mutato l'attuale ordinamento dello Stato.

Io non ripeterò le cose che molto bene ha detto l'onorevole Gian Franco Anedda a questo riguardo, le cose che abbiamo detto in tutti questi giorni, anche in occasione della 33; resta in noi, comunque, la convinzione che, fino al momento in cui non sarà radicalmente mutato l'ordinamento dello Stato, sarà molto difficile conferire poteri quali quelli che debbono e vogliono essere conferiti attraverso la 33 e questa legge agli Organismi comprensoriali.

L'emendamento numero 63 è molto semplice: si tratta di sostituire le parole "30 giorni" con "20 giorni". Vogliamo, cioè, con quest'emendamento, ribadire un concetto che abbiamo già espresso quando abbiamo discusso un articolo precedente che atteneva ai controlli della Regione sugli atti e le delibere della Sezione speciale. Noi riteniamo che sia esigenza avvertita da tutti quella di ridurre al minimo i tempi che la Giunta può utilizzare per mettere in moto i meccanismi della programmazione in genere e di questo tipo di programmazione in particolare: 20 giorni, a nostro giudizio, sono più che sufficienti alla Regione per le incombenze che da questa legge e da questo articolo le derivano.

Analoga giustificazione noi portiamo a motivazione dell'emendamento numero 64, che praticamente formula analoga richiesta: cioè sostituire le parole "30 giorni" con le parole "20 giorni".

PRESIDENTE. L'onorevole Sechi ha facoltà

di illustrare i suoi emendamenti.

SECHI (P.C.I.). Sugli emendamenti 139 e 140. Per il modo come è formulato l'articolo appare in modo preciso un ruolo meramente formale, un compito meramente formale della Giunta nel processo di esame di approvazione dei piani di trasformazione comprensoriale. Con l'eliminazione della parola "solo" (emendamento 139) e con l'emendamento 140, dopo un riflessione, in considerazione del ruolo che la Giunta deve avere nel processo complessivo della programmazione e quindi in questa fase importantissima dell'approvazione dei piani comprensoriali, si è ritenuto insufficiente questo ruolo meramente formale della Giunta, e quindi attraverso questi emendamenti si vuole andare ad un'accentuazione anche del ruolo politico della stessa Giunta. Lo si è fatto introducendo appunto la possibilità che ci possa essere un rapporto tra Organismo comprensoriale e Giunta che tenda a stabilire e a consentire una presenza della Giunta nell'esame dei piani di trasformazione comprensoriale.

Con questo emendamento e con questo nuovo compito e ruolo della Giunta non si è voluto per niente svuotare, sminuire la procedura di carattere democratico stabilita dalla legge nel suo complesso, che assegna agli Organismi comprensoriali la decisione finale sull'approvazione degli organismi comprensoriali. E infatti, anche quando dovessero esistere problemi di divergenza fra la Giunta e l'organismo comprensoriale; si consente tuttavia che si stabilisca appunto questo rapporto politico, dialettico, tra organismi comprensoriali e Giunta.

Vorrei, chiudendo, sottolineare il fatto che c'è un errore materiale nell'emendamento 140, ultimo comma. Deve leggersi: " ... la Giunta entro i termini di cui al comma primo ... ", e non "comma secondo".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, un rilievo di ordine formale. Nell'emendamento numero 140 troviamo scritto

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

al terzo comma: "Ove il predetto organo confermi il piano di valorizzazione ..."; evidentemente c'è stato o un errore di scrittura o un errore di trascrizione, perché si deve leggere: "Ove il predetto organismo ...".

PRESIDENTE. L'emendamento numero 156 viene dato per illustrato.

Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento numero 140 volevo far notare ai presentatori, e in particolare all'onorevole Carrus, che ne è il primo firmatario che, se non ho mal capito, ma non credo di aver mal capito, l'esigenza di presentare questo emendamento è nata probabilmente dal fatto di doversi riportare ad una tecnica legislativa utilizzata in un articolo precedente, esattamente nell'articolo 4. Penso di sì, ci sono analogie nella dizione. Cioè con questo emendamenti ci si preoccupa di mettersi "sottovento" nel caso la Giunta possa non avere la possibilità di procedere all'approvazione nei termini previsti, per ragioni diverse. Dunque: "I termini di cui al comma precedente si intendono sospesi nel caso in cui la Giunta regionale formuli rilievi, proposte e richieste di chiarimenti in ordine al piano comprensoriale di valorizzazione", così recita l'emendamento ed è quello che si dice nell'ultimo e penultimo comma dell'articolo 4 ("in tal caso la Giunta, entro sempre 30 giorni, formula la richiesta motivata, eccetera"). Anche questo è detto qua ... (*Interruzione*).

Sì, sì, sì, ma, dico, per analogia è la stessa cosa. "Ove il predetto organismo confermi il piano di valorizzazione comprensoriale, la Giunta entro i termini di cui al comma secondo ...": con questo, ecco, cosa intende? Sono sempre i trenta giorni di cui al primo comma, o sono altri trenta giorni? (*Interruzione*).

Sono 60, oh, ecco! Benissimo! Allora avevo capito bene, quindi io credo che sia il caso di aggiungere ... (*interruzioni*).

Allora, praticamente, sono termini fissi — trenta giorni —, perché voi avevate usato

un'altra formula che noi avevamo contestato (chiedendo praticamente di usare questo tipo di formulazione) all'articolo 4. Insomma, bisogna che vi mettiate d'accordo: o è valida questa formula, o è valida l'altra. Non vedo perché usiate due sistemi diversi.

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Sono due cose diverse, perché uno è il controllo sugli atti e provvedimenti della Sezione; questa è invece la possibilità della Giunta, che è un soggetto escluso dall'iter decisionale, di interloquire nell'iter decisionale dell'approvazione dei piani. Abbiamo fatto un tentativo proprio ai fini del coordinamento per riportare il ruolo della Giunta nel processo programmatico e la possibilità che la Giunta interloquisca durante l'iter decisionale dei piani zonali.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Ma non cambia niente! E' un tipo di meccanica di rapporti, e voi avete usato invece un tipo di meccanica di rapporti elastico, diverso da questo. Questo volevo notare.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). I chiarimenti del collega Sechi circa la presentazione dell'emendamento numero 140, confermano che si intende attribuire alla Giunta una vitalità che prima non aveva. Cioè sostanzialmente, questi articoli, anche se può non piacere ai presentatori, danno, non dico ragione, ma confermano la validità delle nostre osservazioni in ordine a quell'affermazione secondo cui l'approvazione della Giunta interveniva soltanto al fine di rendere pubblici i piani. Qui si fa qualche cosa di più ...

Io vorrei avere un interlocutore, perché altrimenti parlo a vuoto; non mi interessa e mi siedo.

Se si dà questo potere alla Giunta, di approvare o di respingere, non di certificare, allora è necessario chiarire l'ultimo comma dell'emendamento. Cioè il meccanismo è questo: viene fatto un piano, viene mandato alla Giunta; la

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

Giunta ha delle perplessità o dei dubbi, chiede dei chiarimenti; l'Organismo comprensoriale conferma il piano. A questo punto l'emendamento dice: "La Giunta procede alle definitive approvazioni?". Che cosa significa? Che è obbligata ad approvare o che può respingere? (*Interruzione*).

Allora bisogna dirlo in termini chiari, perché altrimenti lascia il dubbio, posto che gli avete dato la facoltà di rimandarlo una volta, che anche la seconda possa rifiutarlo. Se questa è la vostra logica (non è la mia), se questa è la vostra logica allora dovete dire: la Giunta prende atto del piano, ecco, e lo approva. (*Interruzione*).

Io non sto discutendo lo spirito, non lo condivido, però in termini di chiarezza dovete dire: la Giunta prende atto del piano e lo approva, altrimenti le lasciate la facoltà di respingerlo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste.

NONNE (P.S.I.), Assessore all'agricoltura e foreste. La Giunta accoglie gli emendamenti numeri 139, 140 e 156; respinge gli altri.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 62, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

L'emendamento numero 65 è stato ritirato. Metto quindi in votazione l'emendamento numero 63, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 64, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 139, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione il testo l'articolo 19. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 140. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 156, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19 *bis*.

BORIO, Segretario:

Art. 19 *bis*

Finanziamento ed attuazione dei piani.

I piani comprensoriali di valorizzazione saranno finanziati sulla base delle disponibilità e delle priorità contenute nel programma di cui all'articolo 1 della presente legge.

I piani potranno essere altresì finanziati con disponibilità proprie degli Organismi comprensoriali o ad essi attribuite dai programmi regionali di sviluppo.

I piani sono attuati dagli Organismi comprensoriali direttamente o tramite enti da essi designati o da cooperative di allevatori, coltivatori diretti e braccianti agricoli. I piani possono altresì essere attuati dalla Sezione speciale, su richiesta degli Organismi comprensoriali o delle cooperative.

PRESIDENTE. All'articolo 19 *bis* sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia let-

tura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 19 *bis* — Al 3° comma — 4° riga, dopo le parole ‘o da cooperative’ aggiungere le parole: ‘ed altre forme associative’ ”. (66)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

“Art. 19 *bis* — Al 3° comma sopprimere all’8° riga fino al punto le seguenti parole: ‘o delle cooperative’ ”. (67)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

“Art. 19 *bis* — Sostituire il primo comma con il seguente: ‘Il programma di cui all’articolo 1 della presente legge prevede, sulla base delle disponibilità e delle priorità, l’assegnazione pluriennale dei fondi per il finanziamento dei piani comprensoriali di valorizzazione’ ”. (141)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti possono illustrarli. Ha facoltà di parlare l’onorevole Lippi.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Per dire intanto che ritiriamo il numero 66, e due brevissime parole sul 67. L’ultimo capoverso del terzo comma dell’articolo 19 *bis* recita: “I piani possono altresì essere attuati dalla Sezione speciale su richiesta degli Organismi comprensoriali o delle cooperative”. Ecco noi chiediamo che vengano soppresse le parole “o delle cooperative”, perché se accettassimo questa formulazione, che è contenuta nel testo della Commissione per la programmazione, sarebbe come ammettere che le cooperative diventano anch’esse organi della programmazione che possono sovrapporsi agli

Organismi comprensoriali.

Noi respingiamo quest’impostazione, che è evidentemente collettivistica e che — oltre a confermare il nostro giudizio globale sulla proposta di legge — rischia di stravolgere le stesse finalità della riforma agro-pastorale.

PRESIDENTE. I presentatori dell’emendamento 141 intendono illustrarlo?

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti ha facoltà di parlare l’onorevole Assessore agli enti locali, ecologia ed urbanistica.

GHINAMI (P.S.D.I.), *Assessore agli enti locali, ecologia e urbanistica*. La Giunta accoglie l’emendamento 141 e respinge gli altri.

PRESIDENTE. Ricordiamo che l’emendamento 66 è stato ritirato, metto in votazione l’emendamento numero 67, soppressivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l’emendamento 141, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

Metto in votazione l’articolo 19 *bis*, modificato dal precedente emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E’ approvato).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTU

Si dia lettura dell’articolo 20.

BORIO, *Segretario*:

Sezione II

COSTITUZIONE DEL MONTE DEI PASCOLI

Art. 20

Costituzione del monte dei pascoli.

La costituzione del monte dei pascoli avviene, con le modalità di cui all'articolo 26, e seguenti, mediante l'acquisto o l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti.

Possono altresì essere acquisiti i terreni che, non suscettibili di per se stessi di costituire aziende di stabili, efficienti ed economicamente valide, risultino secondo quanto disposto dai piani comprensoriali di valorizzazione indispensabili per la attuazione del riordino fondiario e per la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.

La costituzione del monte dei pascoli è altresì possibile mediante l'acquisto, dai proprietari che intendono cederli, di tutti i terreni individuati dagli stessi piani comprensoriali di valorizzazione come idonei ed in particolare di quelli utilizzati per integrare, anche in virtù di opportune trasformazioni, le risorse foragere attualmente disponibili.

La Sezione speciale, inoltre, richiederà l'esproprio, per acquisirli al monte dei pascoli, anche di tutti i terreni per i quali i proprietari non effettuino le trasformazioni previste dal piano comprensoriale di valorizzazione.

Il monte dei pascoli appartiene al patrimonio indisponibile della Regione Sarda. E' tuttavia consentita la permuta dei terreni che ne fanno parte, per scopi di riordino fondiario e per la costituzione di aziende stabili, efficienti ed economicamente valide.

Il Presidente della Sezione speciale è autorizzato a stipulare i contratti di acquisto e di permuta, in nome e per conto della Regione Sarda.

L'approvazione delle delibere concernenti le operazioni di acquisto o di permuta, effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, lettera b), della presente legge, esonera l'Am-

ministrazione regionale dalla successiva approvazione del contratto.

PRESIDENTE. All'articolo 20 sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

BORIO, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 1° comma, 5ª riga, dopo le parole "dati in affitto" mettere il punto e sopprimere le seguenti parole: "da proprietari non coltivatori diretti" ". (68)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 2° comma, 1ª riga, sostituire la parola 'Acquisiti' con la parola: 'acquistati' ". (69)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 2° comma, 7ª riga, dopo la parola "valorizzazione" aggiungere le seguenti: "predisposti dalla Sezione speciale" ". (70)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Soppressivo tutto il 4° comma". (71)

Emendamento soppressivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 5° comma sopprimere le seguenti parole 'il monte pascoli appartiene al patrimonio indispensabile della Regione Sarda' ". (72)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Dopo il 4° comma aggiungere il seguente: 'La Sezione speciale può cedere in proprietà terreni del monte pascoli ad imprenditori agricoli,

allevatori, pastori e braccianti singoli o comunque associati purché si impegnino a costituire aziende efficienti secondo i criteri stabiliti con legge regionale' ". (73)

Emendamento sostitutivo parziale Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 5° comma, 3^a riga, sostituire la parola 'Tuttavia' con la parola 'inoltre' ". (74)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 6° comma, 3^a riga, dopo le parole 'di acquisto' aggiungere le parole 'di vendita' ". (75)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Chessa - Offeddu - Anedda - Frau - Murru:

"Al 7° comma, 2^a riga, dopo le parole 'di acquisto' aggiungere le parole 'di vendita' ". (76)

Emendamento soppressivo parziale Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Sopprimere il secondo comma". (142)

Emendamento sostitutivo parziale Carrus - Raggio - Corona - Dessanay - Maddalon - Pigliaru - Rojch - Saba - Sechi - Tronci:

"Nel quarto comma sostituire l'espressione: 'i proprietari non effettuino le trasformazioni' con l'espressione: 'i proprietari si rifiutino di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione' ". (143)

Emendamento aggiuntivo Lippi - Anedda - Chessa - Offeddu - Frau - Murru:

"Al primo comma, dopo le parole 'da proprietari non coltivatori diretti' aggiungere: 'che non effettuino le trasformazioni previste nel piano di valorizzazione. La dichiarazione d'impegno alla esecuzione delle trasforma-

zioni, con l'indicazione del termine per l'ultimazione delle opere, è causa di cessazione del regime di proroga del contratto d'affitto' ". (149)

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti attinenti all'articolo 20 possono essere illustrati dai presentatori.

Ha domandato di parlare l'onorevole Anedda. Ne ha facoltà.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ho detto nel precedente intervento che l'articolo 20 è quello più eclatante nelle sue forme. Appena si sente parlare di esproprio, ovviamente, da ogni parte, nelle diverse valutazioni, si presta maggiore attenzione.

Sostanzialmente, per quello che riguarda questa legge, si è verificata un'*escalation* verso il basso, cioè da un esproprio previsto per terreni ritenuti soltanto utili stiamo arrivando all'esproprio nei limiti della formulazione della 268. Ma sul concetto, sulla funzione dell'esproprio dobbiamo tutti chiarirci le idee. Intendiamo l'esproprio come un fatto punitivo, in quanto ablativo di un bene, oppure lo intendiamo come un fatto positivo in quanto, essendoci il male della legge sul fitto dei fondi rustici, che priva le terre di reddito, è bene restituire al proprietario il capitale che ha perso? Quindi addirittura esproprio che beneficia! Noi siamo dell'opinione che l'esproprio debba essere un fatto indispensabile e che debba avere sempre come fine la maggior produttività di un bene: è il sacrificio ovvio dell'interesse egoistico di fronte all'interesse della collettività.

Allora, seguendo la prima logica, che nel corso della discussione è stata poi abbandonata, noi abbiamo presentato un emendamento (l'emendamento numero 68) che partiva da questa falsa premessa: se l'esproprio è un bene, o più esattamente se l'esproprio è un vantaggio, allora estendiamolo a tutti; se l'esproprio è il mezzo per restituire a chi lo ha perso un capitale, allora non è giusto discriminare in senso negativo. Da qui la soppressione, da noi proposta, delle parole "da proprietari non coltivatori diretti", dicendo che l'esproprio deve

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

essere applicato a tutti i terreni dati in affitto, chiunque sia il soggetto che li ha dati in affitto, sia esso un coltivatore diretto o no. E seguivamo in questo la logica della De Marzi-Cipolla, la logica dell'interpretazione dell'esproprio; se l'affitto è un modo non condivisibile di sfruttamento di un capitale, chiunque sia il soggetto che adotti questo mezzo di sfruttamento, si deve giungere all'eliminazione. Cioè, per esemplificare, con un esempio molto diverso; se qualcuno dà un ceffone ad un altro, poco interessa chi è la persona che dà il ceffone, sempre il ceffone rimane. Questa è la logica. Ho detto prima che era una falsa premessa; è una provocatoria premessa per dimostrare come l'esasperazione di certi concetti porti a conseguenze aberranti. Ed allora, per riconfermare ...

TRONCI (D.C.). Se era falsa, perché l'ha eliminata?

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Ho detto che partiva da una falsa premessa per giungere a un risultato provocatorio; bonaria vocazione. Ma la sostanza, riconducendo il discorso al tema principale, è diversa. Noi perciò ritiriamo l'emendamento 68, che abbiamo sostituito con un altro emendamento, così come, alla luce dell'emendamento che ha presentato la maggioranza, ritireremo anche l'emendamento 71. Siccome la concezione è diversa, l'emendamento va illustrato. Sono stanco di ripetere, chiedo scusa se lo ripeto ancora, ma serve soltanto per completare un ragionamento, che tutta questa legge ha come fine il miglioramento dell'agricoltura e dell'allevamento: miglioramento che noi intendiamo come maggiore produttività del settore. Questa è la premessa. Se questa premessa è vera, come io credo sia vera, è sempre un fatto traumatico giungere alla ablazione, senza colpa del soggetto, del fatto proprietà; allora nasce l'emendamento che abbiamo proposto: cioè si giunge all'esproprio di tutti i terreni dati a pascolo, dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, che non effettuino, o più esattamente adesso, facendo nostra l'espressione della maggioranza, che si rifiutino di effettuare le trasformazioni previste nel

piano di valorizzazione. Soltanto questo.

Quando sostanzialmente un proprietario dimostri di voler perseguire un'attività nettamente improduttiva (non dico più parassitaria, perché il parassitismo dovrebbe essere in larga misura eliminato dalla De Marzi-Cipolla, ma diciamo improduttiva, inutile, dannosa per la collettività), quando lo dimostri rifiutando di effettuare le trasformazioni previste nel piano di valorizzazione, si deve giungere all'esproprio; è necessario giungere all'esproprio; ma soltanto in questo caso non *tout court* per il fatto che esistono determinati precedenti. Perché determinati precedenti? Perché l'aver dato terreni a pascolo permanente o in affitto è sì, in certi casi, un fatto di sfruttamento colpevole, che è da verificare, ma è in certi casi un fatto necessitato, che risale a vecchissima data, dal momento in cui, per le successive leggi di proroga, non si è riusciti a liberarsi da un contratto di affitto che incombeva per legge. Se così è, se dobbiamo marciare per la strada dell'utilizzazione della trasformazione dei terreni, allora dobbiamo anche aggiungere un'altra conseguenza; aggiungere cioè che la dichiarazione di voler effettuare le trasformazioni previste nel piano, la pura e semplice dichiarazione, sganciata dalla volontà del potere politico, costituisce un titolo per interrompere il contratto di affitto.

Infatti il nostro emendamento così prosegue: "La dichiarazione di impegno all'esecuzione delle trasformazioni con la indicazione del termine per la ultimazione delle opere (cioè non basta che il proprietario dica: voglio eseguire questi lavori; ma deve dire: mi impegno ad effettuarli e deve anche dire mi impegno ad eseguire le opere entro questo termine, perché deve essere una volontà seria) è causa di cessazione del regime di proroga del contratto di affitto". (*Interruzione*).

Allora, cogliendo questo dubbio, che credo fosse largamente superato in questo Consiglio regionale, vorrei ricordare semplicemente, senza fare alle ore 14 una lunga dissertazione giuridica, che, dopo la presentazione della legge De Marzi-Cipolla, noi presentammo una proposta di legge nella quale si diceva puramente e

semplicemente che la De Marzi-Cipolla, in Sardegna, non era applicabile, così come era avvenuto in altre parti d'Italia; non vorrei dire un'inesattezza, ma o nel Trentino-Alto Adige, o nel Veneto, la De Marzi-Cipolla non è stata mai applicata. In ordine a questa nostra proposta di legge vennero sollevate, ovviamente, larghissime obiezioni di natura politica, ma non vennero sollevate, eccezioni di natura costituzionale, perché la Regione sarda in materia di agricoltura ha competenza primaria.

D'altra parte la situazione è uguale a quella che si verifica con la legge in corso di approvazione sull'esercizio della caccia in Sardegna; credo che non ci sia nessuno che si alzi in questo Consiglio regionale per dire: fermi tutti, noi non possiamo fare una legge diversa dalla legge nazionale. Possiamo farlo, possiamo dire anche che la legge nazionale non si applica. Incontriamo o incontravamo, perché ormai non esiste più neanche quella remora, il limite delle norme penali; ci si poteva dire: voi non potete abrogare una norma provvista di sanzione penale perché, non avendo possibilità di legiferare in materia penale, cioè di erogare pene, non potete neanche abrogare norme che rechino pene. Ma per tutto il resto nessuno poteva obiettare che noi potessimo dire: le norme non penali sull'esercizio della caccia valevoli per l'Italia non si applicano alla Sardegna e sono sostituite da altre.

Eguale, in materia di agricoltura noi legiferiamo come soggetti primari: possiamo accettare la norma dello Stato, e l'accettiamo finché non la respingiamo, ma possiamo benissimo respingerla, tanto più che qui non stiamo legiferando a modifica di una legge ma stiamo legiferando in coerenza con una legge nazionale. Perché in coerenza con una legge nazionale? Perché in seguito delle tormentate vicende della De Marzi-Cipolla, oggi è pacifico che il proprietario, il quale dichiara di volere eseguire delle opere di trasformazione nel suo terreno, ha diritto ad ottenere il rilascio del terreno e la cessazione del regime della proroga. La verità è che quella norma diventa di fatto inapplicabile, perché essendo richiesta l'approvazione

del progetto di trasformazione da parte di un ente pubblico, e quindi sottoposto ad una verifica politica, viene negata l'approvazione del progetto e si impedisce così di raggiungere il risultato. Il nostro emendamento tende a superare questo ostacolo indicando quanto è sufficiente. E' sufficiente che ci si impegni in coerenza con quelle direttive; è sufficiente che si indichino i termini entro i quali verranno eseguite le opere; chiaro è, non c'era bisogno di dirlo, che se non mantiene questo impegno si ricade nella previsione del quarto comma dell'articolo 20 ... (*Interruzione*). No, no, assolutamente. Ho cercato di dire in precedenza che io parto sempre dalle leggi che esistono e che devono essere applicate, non faccio eccezioni. Perché? Non rifacciamo la storia del monte pascoli. Stiamo facendo, oggi, la storia del come dobbiamo formare il monte pascoli, ed io credo di essere nel vero quando affermo che chiunque vuole non costituire (si è ripetuto questo termine imperfettamente), ma formare il monte pascoli nella maniera meno traumatica possibile. Vogliamo raccogliere l'assenso e non creare contrasti, credo che questa sia una funzione politica, nello spirito e nell'interesse di tutti. Ed allora dobbiamo andare a formare il monte pascoli, che attraverso i piani di valorizzazione consente la creazione delle aziende, andarci col consenso, andarci, ecco il punto, senza negare, a chi voglia porsi nel filone della coerenza alla valorizzazione pubblica, d'eseguire questa valorizzazione. Ecco la logica del nostro ragionamento. Noi non vogliamo impedire a nessuno di valorizzare; dico anche il perché (può essere una mia analisi di ordine sociale sbagliata, me la correggerete se è sbagliata): perché l'agricoltura soffre indubbiamente, come tanti altri settori (stiamo parlando dell'agricoltura e dell'allevamento), di una carenza di finanziamenti, di capitali; in fine dei conti, quello che stiamo facendo noi è portare capitali e finanziamenti all'agricoltura guidandola sempre più; stiamo cercando di non far gestire da privati (lo avessimo fatto per l'industria!) il capitale pubblico ma cerchiamo di gestire da potere pubblico il capitale pubblico nelle opere di valorizzazione. Questa è la di-

versità con il regime precedente.

Ma se questa è la logica, noi non dobbiamo nemmeno tagliare i canali di finanziamento che vengono da altri settori verso l'agricoltura. Ed allora, se un proprietario non coltivatore diretto vuol portare capitali all'agricoltura nella logica della pianificazione pubblica debba lasciare che questi capitali ci vadano. Che cosa debbo impedire? Debbo impedire che vi sia una parità di posizione tra il coltivatore diretto e il conduttore, cioè che entrambi godano di eguali facilitazioni di capitale, perché diversa è la condizione sociale. Spero di esser riuscito ad essere chiaro.

Tutto questo noi non lo eliminiamo, ma lo incoraggiamo, lasciando alla radice al proprietario non coltivatore diretto la possibilità di metter in coerenza con i piani di valorizzazione e in coerenza col Monte pascoli, che si formerà lo stesso. Ci saranno delle situazioni che non ammetteranno opere di valorizzazione unitarie. I terreni nostri (che poi rappresentano uno dei mali della Sardegna) di trenta o cinquanta are, di un ettaro, al limite, terreni spezzettati, difficilmente sono valorizzabili se non attraverso un associazionismo. Ma ci sono delle situazioni nelle quali è possibile dal conduttore ottenere la trasformazione in coerenza con il piano di valorizzazione e dare al settore agricoltura denari che non sono pubblici. Il settore pubblico non è una madre che può allattare tutti i cuccioli; le risorse finanziarie hanno un limite. Le necessità finanziarie di ciascun settore sono incolmabili. Credo che nessuno pensi che tutta quest'opera di trasformazione possa esser fatta esclusivamente con finanziamenti pubblici; non dico con quelli della 268, dico con finanziamenti pubblici. Non credo che ci sia nessuno che lo pensi.

Però noi, nel momento in cui pensiamo che i fondi della 268, o quelli comunque pubblici, sono insufficienti per creare quest'opera di trasformazione, impediamo che finanziamenti diversi giungano all'agricoltura. Cioè, avendo un soggetto sano e avendo un soggetto gracile (la struttura economica delle cooperative che sorgeranno è gracile) noi cosa facciamo? Uccidiamo, per non curarlo, il soggetto sano per

dedicare tutte le nostre cure al soggetto malato, che certamente guarirà, ma che nel frattempo ci priva delle forze del soggetto che è sano. Ecco dov'è la disfunzione! Ho già spiegato: possiamo far rimbalzare questi aggettivi come vogliamo, non è questo che preoccupa; potremmo anche fare una dissertazione sul concetto di parassitismo, c'è un'evoluzione anche in questo, credo. Certamente non può essere considerato parassita chi lavora, chi fa produrre i suoi capitali; se poi il concetto è che chiunque lavori e nel lavorare dia lavoro ad altri è un parassita, dovremmo parlare di marxismo prearcaico? Vogliamo andare lì? L'avete superato anche voi; non facciamo di questi discorsi, se vogliamo farli allora siamo molto lontani. Siccome non credo che ragionevolmente in questo dibattito, che vuol essere amichevole, vogliamo riferirci a strutture, filosofie, concezioni prearcaiche, ma moderne, dobbiamo dire che chi crea qualcosa che dà lavoro, che fa lavorare e ci lavora lui stesso, senza andarci poi a segmentizzare quanto tempo ci lavora, mi pare che siamo nel piano giusto.

Ho parlato del tempo di lavoro perché, se partiamo dal concetto delle otto ore di lavoro esclusivo, il conduttore agricolo che abbia ad esempio un impiego diventa un tale che non fa niente; ma colui, come tanti credo ce ne siano, e come sta facendo in questi giorni il Consiglio regionale, che vuol lavorare e lavora più delle otto ore, difficilmente io lo giudicherei un parassita, difficilmente. Credo che esistano pochi agricoltori che guardano l'orologio ed allo scadere delle otto ore vanno via. Quindi anche questo segmentizzare e temporizzare il lavoro non conduce a risultati validi. Ecco quindi la funzione e gli scopi dell'emendamento che noi abbiamo presentato.

Con l'occasione, diciamo che accogliamo l'emendamento 142 presentato dalla maggioranza, soppressivo del secondo comma. Era qualcosa che avevamo detto e ripetuto in mille maniere, in relazione soprattutto alla pericolosità riferita al potere discrezionale e non alla sostanza che esso presentava. Anche qui bisogna prima fare un chiarimento, altrimenti andiamo avanti così, appiccicandoci con del-

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

le puntine da disegno, delle etichette. Tu sei un barolo vecchio di 10 anni, tu vali meno perché sei un barolo di 3 anni soltanto. Quando si parlava di pericolosità dell'esproprio, ci si riferiva a chi decideva l'esproprio. Non credo di scoprire niente, quando sappiamo che molto spesso la 865 è stata usata in maniera distorta, cioè per l'esproprio non si sono scelti i terreni ma si sono scelte le persone ...

TRONCI (D.C.). C'è anche una diversa sostanza dell'esproprio. Non è solo un fatto applicativo.

ANEDDA (M.S.I.-Destra Nazionale). Era solo un esempio, è accaduto. Non serve nasconderci le realtà. Ho detto che è accaduto, dipende da mille cose, dipende dal Sindaco che è poco responsabile, o dal Sindaco che è rancoroso e vendicativo. Sono sentimenti umani che esistono, non viviamo in una società perfetta, viviamo in una società mossa dagli uomini con i sentimenti degli uomini. Ed allora, nel momento in cui si attribuiva la possibilità di fare il piano di valorizzazione ad un soggetto privato: la cooperativa, e nel momento in cui il piano di valorizzazione diventava esecutivo dopo l'approvazione meramente formale della Giunta, il potere dell'esproprio, veniva attribuito a un organismo privato, sprovvisto di controllo; il potere di eseguire l'esproprio diventava allora sì punitivo, perché legato ad aggettivi come utile o indispensabile. Legava l'esproprio a rapporti personali, a situazioni personali che diventavano in certi casi o di lucro o di danno.

Ecco le ragioni per le quali, dicevo, noi insistiamo nell'emendamento al primo comma che abbiamo proposto. Approveremo l'emendamento 142 della maggioranza, e approveremo anche l'emendamento 143 della maggioranza, con il quale si corregge l'espressione "i proprietari non effettuiamo" con "i proprietari si rifiutano di effettuare".

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor

Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 20 sono piuttosto numerosi e consistenti, anche se qualcuno, come l'emendamento numero 68, è stato assorbito dall'emendamento 149. Perché tanti emendamenti ad un solo articolo? Perché - e questo lo si è capito da tutte le parti politiche - l'articolo 20 era quello che faceva più pura, era il più caratterizzante di tutto il disegno di legge. Ma non è che le paure siano completamente scomparse nonostante certi atteggiamenti assunti prima dalla D.C. e dall'intesa poi, soprattutto in seguito all'impegno politico con il quale il nostro Gruppo sta portando avanti la battaglia su questo disegno di legge.

La D.C., quindi, è stata indotta a una riflessione e ha presentato un emendamento soppressivo totale al secondo comma che, come ha detto poc'anzi il collega Anedda, noi accettiamo. Però, onorevoli colleghi, anche se questo rappresenta un notevole passo avanti, del quale prendiamo atto, le paure che traggono origine dall'esproprio, anche se non più generalizzate, permangono e sussistono.

Ed io mi permetterò di attirare la vostra attenzione, onorevoli colleghi, sia pure stante l'ora tarda, cercando di essere sintetico quant'altre mai, su tre emendamenti che mi sembrano più caratterizzanti fra i tanti che abbiamo presentato: esattamente sul 149, sul 72 e sul 73. E vi dirò subito, senza leggere, senza citare gli emendamenti, andando veramente alla sostanza, vi dirò che esistono, onorevoli colleghi, nella nostra Sardegna, numerosi coldiretti che sono contemporaneamente concedenti di terre affittate, date in affitto, concesse a pascolo permanente, e affittuari. Ora, in base ... (*Interruzione*).

Lei dice, figlio mio, fratello mio ... E' una perplessità che, onorevole Carrus, ella mi consenta ... Io faccio il mio dovere di oppositore, sforzandomi di farlo bene, portando qui uno degli aspetti della realtà sarda. Questo è un aspetto non marginale, non insignificante, della realtà agro-pastorale della Sardegna. Tutti sappiamo, non dimentichiamolo mai, che siamo figli o nipoti di pastori; tutti sappiamo che, in seguito all'eccessivo frastagliamento della pro-

prietà terriera in Sardegna, esistono ben 600 mila proprietari terrieri e ben un milioni e 200 mila partite catastali; non dimentichiamolo mai! Per l'eccessivo frastagliamento della proprietà terriera si è ricorso, attraverso gli anni e attraverso i secoli, ad un accorpamento fatto da questi pastori interessati; l'accorpamento lo facevano e lo fanno tuttora concedendo in affitto i pezzetti di terra lontani dal nucleo aziendale, e prendendo invece in affitto i terreni vicini al loro nucleo aziendale. E' un accorpamento che fanno da secoli, i pastori sardi. Ed allora io mi domando, se meriti sufficiente attenzione questa considerazione. Perché sono diverse centinaia, diverse migliaia, coloro i quali sono contemporaneamente concedenti di terre in affitto e adibite a pascolo permanente e affittuari.

Ora, ecco la mia perplessità, onorevole Carrus: per la legge De Marzi-Cipolla loro possono avere la duplice personalità di affittuari e di concedenti di terre date in affitto a pascolo permanente. La legge De Marzi-Cipolla quasi impone che paghino e contemporaneamente percepiscano i canoni di affitto moltiplicando il reddito dominicale, ove esistano le comodità, per 52, come sappiamo. Ecco, la domanda che mi permetto di rivolgere a coloro i quali hanno in mano le chiavi del "Cuor di Federico": per la 208, questa duplice personalità può essere configurata? Mi pare che non possa esserlo. E allora, come devono essere considerati dalla 208 questi coldiretti, che sono contemporaneamente proprietari assenteisti, si badi bene, di terreni concessi a pascolo e a pascolo permanente? Debbono essere espropriati, oppure no? Possono essere espropriati, oppure no? Questa è una questione nodale che va risolta! Perché, se il comma primo dell'articolo 20 resta quale esso è, il proprietario coltivatore diretto non può essere espropriato; per essere espropriato deve essere proprietario non coltivatore diretto. Ma esistono, ripeto, diverse migliaia di coltivatori diretti, che, per un altro verso, oltre ad essere coltivatori diretti, sono anche proprietari assenteisti, in quanto non hanno realizzato nessuna riforma nei loro terreni concessi a pascolo. Ed allora, io mi

domando: è giusto considerare proprietario assenteista il coltivatore diretto che, arrivato a 80 anni, ha affittato i terreni dopo averli lavorati per 75 anni? E' quindi un espropriando? Ed è giusto che non si consideri espropriando, perché è coltivatore diretto, il 45enne, che magari guadagna 10 - 12 - 15 milioni all'anno, mentre quell'altro guadagna 15 mila lire all'anno?

Mi pare, onorevoli colleghi, che sia un problema di vitale importanza, e mi permetterò perciò di attirare la vostra attenzione e quella dell'Assessore e dell'apparato programmatico su questo aspetto.

Vi è poi tutta un'altra questione, che ci porterebbe molto lontano, sulla coincidenza della titolarità dell'impresa con la proprietà della terra. Si è sempre detto, da parte democratica cristiana e da parte socialcomunista, che per uscire dalle pastoie di cui questo sistema agropastorale sardo preomerico, arcaico, eccetera, tiene i nostri operatori economici, bisognava creare aziende efficienti, e far coincidere la titolarità dell'impresa con la proprietà della terra. Siamo d'accordo! Ma allora bisogna che la Regione non sia proprietaria di questo bene indisponibile che è il monte pascoli. La terra dovrebbe essere concessa non in affitto ma in proprietà agli operatori economici, i quali appunto avrebbero la titolarità dell'impresa e contemporaneamente la proprietà. Questo discorso ci porterebbe molto lontano. Ma il succo del nostro emendamento 149 è proprio questo: far sì che la Regione costituisca il monte pascoli in patrimonio inalienabile.

Inoltre, una terza osservazione, e chiudo, onorevoli colleghi. Un concetto che ribadiamo nell'emendamento 149: qualora il proprietario si impegni a realizzare nel proprio fondo le migliorie, le trasformazioni che hanno per obiettivo l'aumento della redditività, usufruendo delle leggi e dei finanziamenti regionali, deve per forza avere la disponibilità del proprio fondo. Quindi deve cessare il regime di proroga legale al quale il fondo è assoggettato. Perché se non ha la disponibilità del terreno, mi sapete dire come fa il proprietario, pur

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

avendo tutta la buona volontà, pur avendo i mezzi che la Regione gli mette a disposizione, ad effettuare migliorie e trasformazioni agrarie capaci di incidere profondamente sulla redditività del terreno? Quindi la *conditio sine qua non* è che abbia la disponibilità del terreno.

Queste tre osservazioni mi son permesso di fare nella speranza — non troppo fondata — che qualche cosa arrivi in porto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Frau. Ne ha facoltà.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Signor Presidente, io penso che prima l'onorevole Anedda ed ora il collega Chessa, abbiano sufficientemente illustrato gli emendamenti da noi firmati. Abbiamo avuto modo anche di ascoltare le perplessità, i dubbi che permangono ancora circa la bontà del disegno di legge, in ordine ad un progresso a livello di produttività delle nostre campagne.

Io sono ancora dell'avviso, e non sono il solo, che questa possa essere una buona occasione (questa della discussione del disegno di legge sul riassetto agro-pastorale), per soffermarci a considerare che il settore è forse il più drammaticamente colpito da un assalto di provvedimenti legislativi, che dalla fine della guerra in poi lo hanno persino mortificato nel disordine che gli stessi provvedimenti hanno determinato. Questa legge deve essere molto chiara, se è vero che essa può costituire l'inizio di una vita, direi, più ordinata in questo settore, che non deve essere un settore portante della nostra economia.

I nostri emendamenti tendono a rendere possibile la coesistenza in questo delicatissimo settore non soltanto delle categorie per le quali voi vi affrettate continuamente, non perdete occasione di manifestare la vostra sensibilità, ma anche di altre categorie che noi vorremmo anche definire, se non vi rincresce, meritevoli, per aver impiegato, quasi come poeti estemporanei in un'era in cui la poesia non esiste più o almeno non è più sufficientemente apprezzata, sulle terre per le loro trasformazioni, per renderle maggiormente produttive, aver impiegato, dicevo, loro capitali, frutto magari di su-

dati risparmi. L'onorevole Anedda, poco fa, diceva che probabilmente, anzi senza il probabilmente, il finanziamento pubblico, i finanziamenti pubblici con la 268 o con altri fondi che potranno esserci e che ci saranno, possono, nell'ipotesi, non essere sufficienti per trasformare a livello di produttività accettabile i terreni acquistati; io dico che noi ripeteremo lo stesso gravissimo imperdonabile errore consumato dall'applicazione della legge-stralcio, quando indiscriminatamente, per colpire a manca o a destra, ma indiscriminatamente, mi sia concesso il termine e accoglietelo, furono espropriati terreni che alla trasformazione si prestavano, tant'è vero che dei terreni allora espropriati almeno un 50 per cento rimangono senza alcuna modifica.

Per cui la preoccupazione costante che deve essere in ognuno di noi è che nessuna forza venga perduta, che nessun entusiasmo vengano diretti verso questo settore che, come vi dicevo all'inizio, è stato sempre il più mortificato dagli assalti dei provvedimenti legislativi soprattutto. Noi siamo favorevoli al concetto della trasformazione, aggiungendovi, in questo concetto, l'obbligatorietà. Siamo favorevoli, e non lo diciamo oggi, non lo improvvisiamo mica in questa circostanza, lo abbiamo sempre predicato, sempre, non abbiamo perso occasione per farlo. Deve esserci l'obbligo, perché il bene terra è un bene sociale! L'operatore, o colui che a qualunque titolo lavora in qualunque modo sulla terra, non deve perdere di vista che la terra è un patrimonio sociale, e deve rispondere a questa esigenza. Se non risponde a questa esigenza, per demerito di chi è proprietario di questa terra, noi abbiamo sempre detto che questo proprietario è indegno di conservare la proprietà, per cui siamo perfettamente d'accordo su questo. Però da questo a parlare di esproprio c'è molta distanza e tanto intervallo!

Allora, prima esigenza: non mortificare quanti in agricoltura vogliano adoperarsi o continuare a lavorare. L'altra esigenza, che non è apparsa sufficientemente, è quella dei terreni, dell'acquisizione dei terreni così detti abbandonati (e sono nella maggior misura terreni che appartengono ad enti pubblici). Su questi

non ci si è soffermati a sufficienza. Volevo dire all'onorevole Carrus che naturalmente io ho necessità di avere qualche notizia che mi possa illuminare su alcune cose che mi rimangono ancora oscure, e sono parecchie. Una volta che il proprietario terriero ha ceduto, come ha ceduto, il proprio terreno in affitto, disciplinato il tutto dalla legge De Marzi-Cipolla, mi deve dire: l'obbligo che la legge trasmette, trasferisce al proprietario di trasformare i propri terreni secondo eccetera eccetera, questo obbligo, ecco, il proprietario è automaticamente in condizioni di soddisfarlo, cioè è in condizioni di iniziare le trasformazioni che vengono imposte, esistendo sul fondo l'affittuario? Perché sino ad ora ... (*Interruzione*).

Mi scusi, sto chiedendole delle notizie proprio perché certe cose mi riescono ancora difficili per l'applicazione della stessa legge ...

CARRUS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Questo lo dovrei chiedere io a lei, perché questa domanda scaturisce dal suo emendamento, non dal testo.

FRAU (M.S.I.-Destra Nazionale). Ecco, allora ascolti. Fino a questo momento, per ogni e qualsiasi domanda di trasformazione fondiaria, è indispensabile accludere una dichiarazione da cui risulti esplicitamente e definitivamente che il concedente proprietario ha la piena disponibilità del fondo, perché altrimenti la sua richiesta non viene accolta, e viene archiviata. Ecco, si presenteranno certamente centinaia o migliaia di questi casi. Noi abbiamo accolto con favore l'emendamento numero 142 da parte della maggioranza, l'abbiamo accolto con favore perché io penso che possa essere scaturito anche da tutte le sollecitazioni, le osservazioni che dalla nostra parte sono state formulate al loro indirizzo e alla loro sensibilità. Come siamo anche favorevoli per l'emendamento che modifica il "non effettuiamo le trasformazioni" con "si rifiutino di trasformare". E' un concetto che noi abbiamo rappresentato qui in quest'Aula in tutti i nostri interventi e lo accogliamo certamente di buon grado.

Quello che noi vorremmo ancora dire è

che da questa legge, ove si ribadisce l'obbligatorietà della trasformazione, venga fuori qualche cosa di veramente positivo. Il riordino non può esservi senza il miglioramento, e il miglioramento vuole significare maggiore produttività. Se voi, attraverso gli interventi di cui andate parlando, non create i presupposti per l'aumento della produttività, tutto il riordino cade nel nulla, perché nessun problema, in questo settore, potrà essere in questo caso risolto. Io ricordo alcune accuse o alcune critiche, dirò, molte anche accettate e circostanziate, dell'onorevole Carrus, quando per esempio parlava della bonifica integrale. Io vorrei semplicemente ricordare che della bonifica integrale (cosa che è sfuggita al Presidente del mio Gruppo), una cosa soprattutto mi colpì, allora ragazzo, e mi colpisce ancora oggi: quando, per esempio, nel concetto, nella preoccupazione costante dell'aumento della produttività, la produzione di grano in tutta l'Italia, per ettaro, era passata nei due-tre anni di intervento, proprio in applicazione di quella legge, dal 9 e 4 per cento al 15 e 6 per cento.

Ecco che cosa noi intendiamo per riassetto e miglioramento del settore agro-pastorale. Se non vi sarà ... (*Interruzione*).

E beh, ve lo sta dicendo uno che nel fascismo ... (*Interruzione*).

Sì, sì, passò, da 52 mila quintali, cioè 52 milioni di quintali a 80 milioni di quintali nel giro di due anni, subito dopo le sanzioni; tanto, per la storia o per la cronaca, ha poca importanza questo ...

Tutto lo sforzo, dico io, che noi dobbiamo compiere, se vogliamo veramente essere utili alla società sarda e alla società italiana, deve essere indirizzato al raggiungimento della maggiore produttività. Perdendo di vista questo concetto da tutta la nostra battaglia, io penso che non scaturiranno che delusioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Medde. Ne ha facoltà.

MEDDE (P.L.I.). Assumo una posizione politicamente autonoma; ad eccezione degli emendamenti 142 e 143, che io accolgo ben

volentieri, dichiaro di votare contro quest'articolo — e quindi contro il disegno di legge, in quanto di esso costituisce la parte più importante —, perché sopprime, senza che sussista alcuna concreta necessità, diritti di una vastissima categoria di cittadini considerata oggi colpevole per non poter lavorare terreni di sua proprietà o per avere invece nel passato lavorato, risparmiato ed investito nel bene terra, il cui diritto è riconosciuto e garantito dalle norme della nostra Costituzione. Il possibile esproprio per motivi di interesse generale previsto nell'articolo 42 della Costituzione non autorizza alcuno a legittimare l'espropriazione generalizzata dei terreni dei concedenti non coltivatori diretti, come previsto nel disegno di legge in esame, anche perché e soprattutto perché nel nostro caso, onorevole Assessore — io gradirei anche una sua finzione di attenzione — viene a mancare, per la presenza nell'Isola di ben 400.000 ettari di terreno di proprietà pubblica, la necessità di costituire una base fondiaria per creare aziende stabili ed economicamente efficienti. Tecnici di provata competenza, che però hanno la disgrazia di non essere politicizzata per essere ascoltati, hanno osservato che i predetti 400.000 ettari, se adeguatamente trasformati, sono in grado di fornire il foraggio per il doppio del nostro attuale patrimonio zootecnico.

Quindi, cari colleghi, se volete dimostrare che in voi non sussista alcuno spirito punitivo, dovrete intervenire con carattere di priorità sui terreni comunali; così agendo dimostrerete anche, contro certe voci, che nel nostro Consiglio regionale non si intende attuare un tipico disegno politico che nulla ha a che fare con un'agricoltura moderna ed efficiente. Il disegno politico finale sarebbe quello di sopprimere gradualmente il diritto di proprietà privata! Oggi si sopprime la proprietà privata dei non coltivatori diretti e domani quella dei loro figli, che coltivatori diretti non saranno nella misura dell'80 per cento, stando alle statistiche attuali, sino alla totale demanializzazione del terreno agricolo in Sardegna. Chi vivrà vedrà. Non solo in tal modo non si otterrà un moderno riordinamento fondiario, ma vedremo

aggravate le attuali deficienze ed incoerenze del mondo agricolo.

Nell'Olanda socialista ...

BAGHINO (D.C.). Socialdemocratica.

MEDDE (P.L.I.). E non sono vostri collaboratori anche i socialisti? A meno che non li consideriate tollerati e tollerabili.

BAGHINO (D.C.). Sono una forza democratica. (*Interruzioni*).

MEDDE (P.L.I.). Nell'Olanda socialista la riforma fondiaria è affidata ad appena 24 tecnici ...

MACIS (P.C.I.). C'è il Partito liberale, che è una cosa diversa da Tatano Medde.

MEDDE (P.L.I.). Io vorrei dire semplicemente questo al caro collega comunista che mi interrompe: che proprio dall'Oriente viene costante la lezione del fallimento della politica agricola.

PRESIDENTE. Onorevole Medde, continuando di questo passo si protrae l'ora del pranzo.

MEDDE (P.L.I.). E' una politica agricola fallimentare ed è inutile che si voglia nascondere il fallimento della politica agricola collettivistica con la destituzione dei Ministri e Viceministri.

Nell'Olanda socialista, dicevo, la riforma fondiaria, affidata ad appena 24 tecnici, (è vero, caro amico Carrus?), avviene con criteri di assoluta libertà e volontarietà. Si accorpano ogni anno 50.000 ettari corrispondendo rilevanti premi di incoraggiamento e lasciando la proprietà ai conferenti. Nessuna forma di esproprio, quindi, ed è con quest'ordine di idee della civiltà occidentale che noi siamo pienamente concordi.

Il disegno di legge 208 è anche, nonostante gli apprezzabili emendamenti apportati, un "*reformatio in peius*" rispetto alla 268, il cui

articolo 24, che prevede la cessione in proprietà dei terreni del monte pascoli, è stato totalmente dimenticato. E' ancora da osservare la palese contraddittorietà tra il testo della legge in esame e le preoccupate precisazioni dei suoi sostenitori. In quest'Aula si è detto che il costo della riforma non sarà pagato dai poveri; si è detto che il provvedimento tende a salvaguardare gli interessi dei piccoli e dei medi proprietari; si è detto ancora da parte dell'Assessore Nonne che non bisogna spaventare costoro. Considerata, cari colleghi, la grande frammentarietà della proprietà terriera in Sardegna; chi non è cittadino conosce alla perfezione questa eccessiva frammentarietà, è semplicemente inconcepibile creare aziende agricole stabili ed efficienti senza sacrificare i piccoli e i medi proprietari, siano coltivatori diretti o non lo siano. Altrimenti avremmo ancora i soliti fazzoletti di terra con la differenza che, anziché appartenere al privato cittadino, apparterranno al monte pascoli. Cambierebbe la titolarità giuridica della funzionalità tecnica e basta, ma non avremmo aziende agricole efficienti, come richiesto nel disegno di legge in esame.

In questa Assemblea più volte si sono mittizzati certi provvedimenti, come si sta facendo anche per questo come fosse anche questo la bacchetta magica; ma di bacchette magiche qui nel Consiglio regionale se ne sono agitate molte e la situazione socioeconomica della Sardegna è veramente catastrofica! I risultati dell'autonomia sono stati totalmente deludenti. I circa 300 miliardi, 40 del vecchio piano della pastorizia e 260 di questo disegno di legge rappresentano come valore reale appena un terzo del finanziamento del fallito piano di rinascita del 1962.

E' necessario e doveroso, pertanto, che i 300 miliardi siano amministrati saggiamente e non demagogicamente, se vogliamo che si realizzi qualcosa di positivo di questa riforma agraria.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Lippi. Ne ha facoltà.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Per annunciare, anche per un'esigen-

za di economia dei lavori, quale sarà l'atteggiamento del nostro Gruppo sull'articolo 20 e sugli emendamenti che noi abbiamo presentato. Ribadisco che ritiriamo l'emendamento 68 per le ragioni che credo abbiamo sufficientemente spiegato.

PRESIDENTE. L'emendamento numero 68 è ritirato, va bene.

LIPPI (M.S.I.-Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Poiché voteremo a favore dell'emendamento 142, che è soppressivo del secondo comma dell'articolo 20, è chiaro che ritiriamo anche gli emendamenti 69 e 70, che si riferiscono appunto a quel comma.

Ritiriamo anche l'emendamento numero 71, e lo ritiriamo in quanto ci ritroviamo nell'emendamento numero 143 che voteremo; emendamento 143 presentato da Carrus, Raggio, Corona e più. Però a questo emendamento — informiamo il Consiglio e così risparmiamo alla Presidenza di farlo — abbiamo presentato or ora un emendamento aggiuntivo (numero 157), che, anche se non venisse accettato, non toglierà comunque il nostro voto favorevole all'emendamento 143. Col nostro emendamento aggiuntivo si chiede che venga aggiunta la parola "concordate" al testo: "i proprietari si rifiutino di effettuare nei loro fondi le opere di trasformazione", noi proponiamo di aggiungere la parola "concordate" perché riteniamo che con questo termine si sottintenda che i proprietari che possono essere espropriati se si rifiutano di effettuare le opere sui loro fondi, siano coinvolti nel momento della formazione dei piani, eccetera. Noi diciamo "concordate", ma può andare bene anche un altro termine, che comunque significhi che questi proprietari, in ogni caso, sono coinvolti nella predisposizione dei piani. Manteniamo invece, ed ho concluso, i nostri emendamenti 72, 73, 74, 75 e 76.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

BAGHINO (D.C.). Per dire due parole a

proposito di un nostro emendamento, il 142, e cogliendo l'occasione, dell'intervento del collega Medde.

A me fa meraviglia che Medde si esprima in questi termini. Io mi rendo conto che la linea di sinistra portata dal suo Segretario di partito, l'onorevole Zanone, abbia portato i frutti che ha portato nell'ultima campagna elettorale, ma mi meraviglia che un uomo pragmatico come è stato sempre il collega Medde si sforzi di superare la Destra nazionale nel tentativo di recuperare chissà quale elettorato, spaventato ad arte dalla Destra nazionale in questa legge soprattutto nell'articolo 20. Io dico che il secondo comma, solo interpretandolo con molta fantasia, poteva dare adito e strumento propagandistico alla Destra sull'esproprio. La Destra, nell'arco dei suoi 139 emendamenti, non ne ha presentato nessuno al secondo comma, che poteva essere quello peggiormente incriminato ... (*interruzione*).

No, nessun emendamento! Si rilegga i suoi, e io l'ho fatto, nessuno! Ne è stato presentato uno soppressivo del quarto comma, non del secondo. Evidentemente la battaglia della destra è prettamente strumentale, è strumentale. Vogliono pescare voti dopo il risultato del 20 giugno con lo spauracchio dell'esproprio. Siccome il nostro intento (espressione dei partiti democratici, così l'ha chiamato l'onorevole Maddalon) è quello di non punire con l'esproprio, noi abbiamo voluto chiarire ulteriormente, proprio per dimostrare che non c'è volontà da parte dei presentatori, da parte della Commissione, da parte di chi ha concorso alla stesura di questa legge, non c'è, ripeto, la volontà di punire nessuno. Tanto più noi, ecco, manifestiamo questa buona volontà dimostrando che non espropriamo neanche gli assenteisti, perché di questo si tratta. Se lei fosse attento, come è attento ad intervenire a lungo ... (*interruzione*).

E' un emendamento firmato da tutte le forze dell'arco costituzionale. Noi diciamo, con questo emendamento, che l'esproprio verrà effettuato se si rifiutano.

Questo per dire chiaramente, ancora una volta, che non c'è volontà di punizione, perché

l'obiettivo principale è quello di permettere la costituzione di aziende che diano foraggio.

Questo, signor Presidente, ho voluto dire per illustrare quale è la portata dell'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti, dopo avere acquisito il parere della Giunta sui singoli emendamenti.

Iniziamo con l'emendamento numero 72, soppressivo parziale. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 72. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento 142, sempre soppressivo parziale, a firma Carrus e più. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 142. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Passiamo all'emendamento numero 74, sostitutivo parziale, a firma Lippi e più. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 74. Chi lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento 143, sostitutivo

parziale. Devo ricordare che a questo emendamento è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma dei colleghi Lippi, Murru, Frau, Anedda, precisamente l'emendamento numero 157. Detto emendamento è stato già illustrato.

Mettiamo prima in votazione l'emendamento all'emendamento. Chiedo il parere alla Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste* La Giunta non lo accetta.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 157, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Parere della Giunta sull'emendamento 143.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 143, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 20, così come risulta dopo gli emendamenti che sono stati approvati. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora agli emendamenti aggiuntivi. Iniziamo con l'emendamento numero 73, a firma Lippi e più.

Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 73. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo all'emendamento numero 75, a firma Lippi e più. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 75. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Emendamento numero 76, a firma Lippi e più. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. Non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 76. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Passiamo infine all'emendamento numero 149, a firma Lippi e più. Parere della Giunta.

NONNE (P.S.I.), *Assessore all'agricoltura e foreste*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 149. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Raggio. Ne ha facoltà.

RAGGIO (P.C.I.). Sarebbe bene conoscere il calendario dei lavori del Consiglio per la giornata di domani. Siccome l'esame della legge deve essere ultimato — secondo gli accordi intercorsi — entro domani, sarebbe opportuno

VII LEGISLATURA

CXLII SEDUTA

15 LUGLIO 1976

avere un quadro complessivo degli impegni di fronte ai quali i consiglieri si trovano.

PRESIDENTE. Domani inizieremo i lavori, invece che alle dieci, come abbiamo sempre fatto, verso le nove. Io mi auguro, secondo una certa valutazione, di poter terminare nella giornata di domani mattina, ma forse occorrerà anche lavorare di sera. Non credo comunque che sarà necessaria una seduta notturna; se però ce

ne fosse bisogno, faremo anche una seduta notturna (non dovremmo andare oltre le 24).

I lavori del Consiglio proseguiranno alle ore 21 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14 e 50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
